Parlamento europeo
2024-2029

Commissione giuridica

2025/0045(COD)

3.6.2025

EMENDAMENTI
257 - 469

Progetto di relazione
Jörgen Warborn
(PE774.282v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

Proposta di direttiva
(COM(2025)0081 – C10-0037/2025 – 2025/0045(COD))

Emendamento 257
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1 bis) all'articolo 26 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri ***prescrivono*** che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità ***conformemente ai principi di attestazione della conformità adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 3***.	***"***Gli Stati membri ***possono prescrivere*** che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.***";***

Or. en

Emendamento 258
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1 ter) all'articolo 26 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali di attestazione della conformità ***fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di attestazione concernente la medesima materia.***	***"***Gli Stati membri possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali di attestazione della conformità.***";***
Gli Stati membri comunicano i principi, le procedure o gli obblighi nazionali di attestazione della conformità alla	

Commissione almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore.

Or. en

Emendamento 259
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
È conferito alla Commissione ***il potere di adottare*** atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.	***Non oltre il 1º ottobre 2026, la*** Commissione ***adotta*** atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.

Or. en

Emendamento 260
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
È conferito alla Commissione ***il potere di adottare*** atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.	***Non oltre il 1º ottobre 2026, la*** Commissione ***adotta*** atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.

Or. en

Emendamento 261
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che	È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità***, entro il 1º***

stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.	***ottobre 2026,*** che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.

Or. en

Motivazione

Le società hanno indicato che la mancanza di principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) è uno dei motivi alla base di un processo di revisione costoso e altamente oneroso, imputabile alle differenze tra ciò che viene richiesto alle imprese. Tali principi dovrebbero pertanto essere adottati rapidamente, in modo da alleggerire i revisori e le società per quanto riguarda l'interpretazione degli obblighi di rendicontazione.

Emendamento 262
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 3 – comma 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
È conferito alla Commissione ***il potere di*** adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire ***principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità*** che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori e l'impresa o le imprese di revisione ***applicano*** per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di	***La*** Commissione ***può*** adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire ***istruzioni non vincolanti*** che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori e l'impresa o le imprese di revisione ***possono applicare*** per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia

sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.

di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione. ***Le istruzioni sono elaborate in modo completo e comprensibile e facilitano il processo di attestazione per gli imprenditori indicandone gli aspetti e i fattori chiave di valutazione.***

Or. en

Emendamento 263
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
È conferito alla Commissione ***il potere di adottare*** atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.	***Non oltre il 1º ottobre 2026, la*** Commissione ***adotta*** atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione. ***Nell'elaborazione dei principi finalizzati ad acquisire un livello di***

sicurezza limitato (limited assurance) la Commissione si allinea ai principi internazionali esistenti in materia.

Or. en

Emendamento 264
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
È conferito alla Commissione ***il potere di adottare*** atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.	***Non oltre il 31 luglio 2026, la*** Commissione ***adotta*** atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.

Or. en

Emendamento 265
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 3 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva al fine di stabilire principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, a seguito di una valutazione volta a determinare se sia fattibile per i revisori e per le imprese fornire un'attestazione della conformità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza. Detti principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità non sono obbligatori per le imprese che non superano la media di 500 dipendenti durante l'esercizio.
	Tali atti delegati specificano la data a decorrere dalla quale le conclusioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), devono basarsi su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità basato su tali principi di attestazione.

Or. en

Emendamento 266
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Non oltre il 1º ottobre 2027, la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva al fine di stabilire principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, a seguito di una valutazione volta a determinare se sia fattibile per i revisori e per le imprese fornire un'attestazione della conformità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza. Tenendo conto dei risultati di tale valutazione e se del caso, tali atti delegati specificano la data a decorrere dalla quale le conclusioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), devono basarsi su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità basato su tali principi di attestazione.

Or. en

Emendamento 267
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione adotta, non prima del 1º ottobre 2030, atti delegati conformemente all'articolo 48 bis al fine di stabilire

	principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità. Tali atti delegati specificano la data a decorrere dalla quale l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva 2013/34/UE deve basarsi su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità basato su tali principi di attestazione.

Or. en

Motivazione

Se da un lato è opportuno allentare la procedura di revisione nel breve periodo, dall'altro non si dovrebbero creare discrepanze tra la revisione finanziaria e quella non finanziaria, motivo per cui siamo favorevoli all'adozione di principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità dopo il 1º ottobre 2030. La data di adozione di tali principi dovrebbe quindi essere decisa tenendo conto degli insegnamenti tratti dai primi anni di rendicontazione.

Emendamento 268
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare i principi di attestazione della conformità di cui al primo comma solo se:	La Commissione può adottare i principi di attestazione della conformità di cui al primo ***e al secondo*** comma ***dopo aver ottenuto il parere dell'EFRAG e*** solo se:

Or. en

Emendamento 269
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare i principi di attestazione della conformità di cui al primo comma solo se:	La Commissione può adottare i principi di attestazione della conformità di cui al primo ***e al secondo*** comma solo se:

Or. en

Emendamento 270
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare i principi di attestazione della conformità di cui al primo comma solo se:	La Commissione può adottare i principi di attestazione della conformità di cui al primo ***e al secondo*** comma solo se:

Or. en

Emendamento 271
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare ***i principi*** di attestazione della conformità di cui al primo comma solo se:	La Commissione può adottare ***le istruzioni*** di attestazione della conformità di cui al primo comma solo se:

Or. en

Emendamento 272
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sono nell'interesse generale dell'Unione.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 273
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***sono*** nell'interesse generale dell'Unione.";	***c) Siano*** nell'interesse generale ***europeo. Inoltre, i principi di revisione devono garantire che il ruolo dei revisori sia limitato alla verifica, mantenendo la responsabilità dell'azienda per l'interpretazione dei dati di sostenibilità.";***

Or. it

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'importanza di mantenere il ruolo dei revisori come verificatori indipendenti e obiettivi, rafforzando così la credibilità e l'affidabilità della rendicontazione sulla sostenibilità e preservando al contempo l'autonomia dell'azienda nell'interpretazione e nella comunicazione delle proprie performance in materia di sostenibilità.

Emendamento 274
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione correda gli atti delegati di cui al primo e al secondo comma di orientamenti sulla loro attuazione rivolti ai revisori e alle imprese di revisione contabile, nonché di orientamenti rivolti alle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione.

Or. en

Emendamento 275
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 27 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) l'articolo 27 bis è soppresso;

Or. en

Emendamento 276
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 28 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) l'articolo 28 bis è soppresso;

Or. en

Emendamento 277
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 36 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) l'articolo 36 bis è soppresso;

Or. en

Emendamento 278
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 1 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33,	

dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio:";
';

Or. fr

Motivazione

Selon la Banque centrale européenne (BCE), la réduction de périmètre proposée diminuerait la disponibilité globale des informations liées à la durabilité, y compris les données sur les émissions de gaz à effet de serre générées par les entreprises. Par exemple, le champ d'application actuel de la CSRD ne couvrirait qu'environ 37 % des émissions de CO_2 produites par les entreprises au sein de l'Union. La réduction de ce périmètre entraînerait une baisse significative de ce pourcentage et pourrait même aboutir à ce que certains émetteurs majeurs – y compris des entreprises du secteur des énergies fossiles – échappent à l'obligation de reporting. Le manque de données qui en résulterait pourrait masquer les risques financiers liés au climat. Plus généralement, cela risquerait d'affaiblir le rôle joué par les informations de durabilité dans la mise en œuvre des priorités de l'Union, y compris celles définies dans la Boussole de la compétitivité.

Emendamento 279
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***al*** paragrafo 3***, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:***	(a) ***il*** paragrafo 3 ***è soppresso;***

Or. en

Emendamento 280
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano grandi imprese che***, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio***:";	"Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano grandi imprese***, piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese,*** che ***sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), o piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che operano in uno dei settori elencati nelle sezioni da A a H, K e L dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio***:";

Or. en

Emendamento 281
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le misure di coordinamento prescritte	"Le misure di coordinamento prescritte

dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano ***grandi*** imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio:";	dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***10 000*** dipendenti ***e hanno generato, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 miliardi di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 500 milioni di EUR*** durante l'esercizio:";

Or. en

Emendamento 282
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, ***19 ter, 29 bis, 29 bis bis***, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese	"Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, ***29 bis***, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese

siano grandi imprese ***che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio***:";	siano grandi imprese:";

Or. en

Emendamento 283
Maravillas Abadía Jover, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio:";	"Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***3 000*** dipendenti ***e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni a livello mondiale superiori a 450 000 000 EUR*** durante l'esercizio:";

Or. en

Emendamento 284
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese ***siano grandi imprese che***, alla data di chiusura del bilancio, ***superano*** la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio***:***;	Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese, alla data di chiusura del bilancio, ***superino*** la media di ***3 000*** dipendenti***, ricavi netti pari a 450 milioni di EUR*** durante l'esercizio; *(L'emendamento si applica attraverso tutto il testo e i considerando.)*

Or. it

Motivazione

Pare opportuno limitare i costi e gli oneri burocratici della rendicontazione di sostenibilità a quelle grandi imprese le cui dimensioni, attività e fatturato possono giustificare le attività di reporting e la produzione di informazioni più dettagliate. Dobbiamo invece garantire la competitività delle PMI e delle aziende al di sotto delle soglie indicate evitando di addossare loro oneri burocratici e costi amministrativi eccessivi.

Emendamento 285
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le misure di coordinamento prescritte	"Le misure di coordinamento prescritte

dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese ***siano grandi imprese che***, alla data di chiusura del bilancio, ***superano*** la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio:";	dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese ***superino***, alla data di chiusura del bilancio, la media di ***5 000*** dipendenti ***e abbiano generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 1,5 miliardi di EUR*** durante l'esercizio:";

Or. en

Motivazione

L'aumento dell'ambito di applicazione a 5 000 dipendenti e a un fatturato netto pari a 450 000 000 EUR riducono gli oneri amministrativi per le imprese più piccole e rafforzano la proporzionalità, preservando nel contempo il valore informativo.

Emendamento 286
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese	"Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese

siano grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, ***superano*** la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio:";	***superino***, alla data di chiusura del bilancio, la media di ***5 000*** dipendenti ***e abbiano generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 700 000 000 EUR*** durante l'esercizio:"; *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Or. en

Emendamento 287
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio:";	"Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***10 000*** dipendenti durante l'esercizio:";

Or. en

Emendamento 288
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio:";	"Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***500*** dipendenti durante l'esercizio:";

Or. en

Motivazione

Come già detto, si istituisce un approccio a tre livelli alla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità, creando una categoria di imprese medio-grandi per le grandi imprese con 500-1 000 dipendenti. Questo emendamento riflette tale cambiamento.

Emendamento 289
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è aggiunta la lettera b bis) seguente:

	"(b bis) enti soggetti alla vigilanza diretta della Banca centrale europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.";

Or. en

Emendamento 290
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 29 bis e 29 quinquies non si applicano al fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) istituito dall'accordo quadro del FESF né ai prodotti finanziari elencati all'articolo 2, punto 12), lettere b) ed f), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio*.	
**** Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).";***	

Or. en

Emendamento 291
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 29 bis e 29 quinquies non si applicano al fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) istituito dall'accordo quadro del FESF né ai prodotti finanziari elencati all'articolo 2, punto 12), lettere b) ed f), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio*.	
**** Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).";***	

Or. en

Emendamento 292
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera b – parte introduttiva
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il paragrafo 4 è ***sostituito dal seguente:***	(b) il paragrafo 4 è ***soppresso;***

Or. en

Emendamento 293
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) All'articolo 19, paragrafo 1, il quarto comma è così modificato:
Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), comunicano informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiegano in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.	***"Le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 10 000 dipendenti e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 miliardi di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 500 milioni di EUR*** comunicano informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiegano in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.***";***

Or. en

Emendamento 294
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) l'articolo 19 bis è ***così modificato:***	(2) l'articolo 19 quater è ***soppresso;***

Or. en

Emendamento 295
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:***	***soppresso***
"Le grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";	

Or. fr

Motivazione

Siamo contrari alla riduzione dell'ambito di applicazione.

Emendamento 296
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le grandi imprese che, ***alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio*** includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";	Le grandi imprese ***e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese,*** che ***sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera a), o che sono elencate nelle sezioni da A a H, K e L dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio***, includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione***.*** ***Altre piccole e medie imprese possono scegliere di applicare gli obblighi di sostenibilità per le PMI su base volontaria***.";

Or. en

Emendamento 297
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le ***grandi*** imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni ***necessarie*** alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni ***necessarie*** alla comprensione del modo in	"Le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***10 000*** dipendenti ***e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 miliardi di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 500 milioni di EUR*** durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni

cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";	***generali utili*** alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni ***utili*** alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";

Or. en

Emendamento 298
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione ***dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione*** del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.;	Le grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.;

Or. it

Motivazione

Il principio della c.d. "doppia materialità" è uno degli elementi di maggiore intralcio all'interoperabilità con l'ISSB che, come noto, prevede solo la materialità finanziaria. Risulta, inoltre, difficile distinguere la doppia materialità dalla semplice materialità finanziaria e lo stesso EFRAG, più volte sollecitato in questo senso dagli stakeholder, non è mai riuscito a produrre un esempio concreto in cui un tema sia rilevante per la materialità di impatto e non per la materialità finanziaria. Il principio della doppia materialità risulta eccessivamnete oneroso per le PMI.

Emendamento 299
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le grandi imprese ***che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio*** includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";	"Le grandi imprese includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";

Or. en

Emendamento 300
Adrián Vázquez Lázara, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi	"Le grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***3 000*** dipendenti ***e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni a livello mondiale superiori a 450 000 000 EUR*** durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla

risultati e sulla sua situazione.";	comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";

Or. en

Emendamento 301
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio ***includono*** nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";	"Le grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***5 000*** dipendenti ***e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 700 000 000 EUR*** durante l'esercizio ***possono includere*** nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione."; *(Questa modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Or. en

Emendamento 302
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas

Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 1 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le ***grandi*** imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";	"Le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***5 000*** dipendenti ***e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 1,5 miliardi di EUR*** durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";

Or. en

Emendamento 303
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";	"Le grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***10 000*** dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";

Or. en

Emendamento 304
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";	"Le grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***500*** dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";

Or. en

Emendamento 305
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono:	***"***Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono:
a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa***, che indichi:***	a) una breve descrizione ***generale*** del modello e della strategia aziendali dell'impresa;
i) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni	

di sostenibilità;

ii) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;

iii) i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi") e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

v bis) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b) una descrizione degli obiettivi ***temporalmente*** definiti connessi alle questioni di sostenibilità ***individuati dall'impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive***;	***b)*** una descrizione ***generale*** degli obiettivi definiti connessi alle questioni di sostenibilità;

c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni

di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;

f) una descrizione***:***	***c)*** una ***breve*** descrizione ***generale*** delle procedure di dovuta diligenza ***e delle azioni*** applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
i) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità ***e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza***;	
ii) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;	
iii) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;	
(g) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità***, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;***	***d)*** una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità.
h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a g).	

Le imprese ***indicano*** le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. ***Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo includono informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi***.	Le imprese ***dovrebbero indicare*** le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. ***I suddetti elementi possono avere un contenuto indicativo e sono principalmente destinati a sostenere le imprese nella valutazione delle loro attività e delle loro prospettive di sviluppo.";***

Or. en

Emendamento 306
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) al paragrafo 2, comma 1, lettera a), il punto iii) è così modificato:
iii) i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi") e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;	***iii) "***i piani dell'impresa, inclusi***, come minimo,*** le azioni di attuazione ***complete*** e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi") e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;***";***

Or. en

Emendamento 307
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) al paragrafo 2, comma 1, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:
i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale ***a 1,5°C*** in linea con l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi") e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;	***"***i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale in linea con l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi") e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;***";***

Or. en

Motivazione

Si sopprime il riferimento a 1,5 °C per attenersi all'accordo di Parigi, che prevede di contenere l'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2 °C e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C, garantendo in tal modo che i piani di transizione siano meglio allineati agli obblighi derivanti dall'accordo.

Emendamento 308
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
	"Le imprese che sono imprese di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, sono esentate dall'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva.";

Or. en

Motivazione

La direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità e i principi europei di rendicontazione di sostenibilità non rispecchiano la natura specifica delle imprese di partecipazione finanziaria (articolo 2, punto 15)), che non esercitano un controllo operativo sulle imprese partecipate. L'obbligo di rendicontazione di sostenibilità consolidata imposto a tali soggetti crea oneri indebiti e si traduce in un'informativa priva di pertinenza e utilità. Al fine di evitare rendicontazioni fuorvianti e costi inutili, le imprese di partecipazione puramente finanziaria dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

Emendamento 309
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) il primo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi	

rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.";

Or. fr

Motivazione

Ce paragraphe interdit effectivement aux entreprises de chercher à obtenir des informations auprès d'entreprises à moyenne capitalisation qui ne sont pas couvertes par la norme volontaire pour les PME. Il s'agit d'une modification majeure par rapport à la limite actuelle de la chaîne de valeur dans la CSRD, qui n'exige pas des entreprises qu'elles collectent des informations supplémentaires, mais ne leur interdit pas non plus de le faire. La formulation des informations communément partagées entre les entreprises diffère de celle utilisée dans la formulation de la norme pour les PME volontaires et pourrait exclure l'échange d'informations sur les meilleures pratiques sectorielles (qui peuvent ne pas être très répandues).

Emendamento 310
Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva***, le imprese non cerchino di ottenere dalle*** imprese nella ***loro*** catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis***, ad eccezione delle*** informazioni ***supplementari*** sulla sostenibilità ***che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle*** imprese nella ***loro*** catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio, informazioni ***in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato***.";	***Quando stabilisce accordi contrattuali o di altro tipo*** per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, un'impresa non richiede alle imprese nella ***sua*** catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio finanziario***, di fornire*** informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis***; qualsiasi disposizione contrattuale contraria al secondo comma non è vincolante. Ciò non pregiudica la natura vincolante del resto del contratto. Se un'impresa chiede informazioni:***
	i) ***ai fini delle*** informazioni sulla

	sostenibilità ***previste dalla presente direttiva, alle imprese nella sua catena del valore e ii) alcune o tutte le informazioni non rientrano tra quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis,***
	l'impresa garantisce che le imprese nella ***sua*** catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media 1 000 dipendenti durante l'esercizio, ***siano informate delle*** informazioni ***che rientrano nel punto ii) del presente comma e del loro diritto legale di rifiutare di fornire tali informazioni***.";

Or. en

Emendamento 311
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di ***fornitura***. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena ***del valore*** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni ***in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono***	"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di ***attività***. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena ***di attività*** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***10 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni.";

comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.";

Or. en

Emendamento 312
Adrián Vázquez Lázara, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere ***dalle imprese*** nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso	"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo ***e applicabili solo alle controparti commerciali dirette*** sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere***, o siano legalmente tenute a stimare, informazioni sulla sostenibilità dai loro partner commerciali diretti*** nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del

volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.";

bilancio, non superano la media di ***3 000*** dipendenti ***e non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni a livello mondiale superiori a 450 000 000 EUR*** durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato***, a condizione che tali informazioni siano basate su metodologie o quadri di calcolo riconosciuti e affidabili***. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore ***relative alle controparti commerciali dirette*** di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore ***relative alla propria controparte commerciale diretta*** senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***3 000*** dipendenti ***e non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni a livello mondiale superiori a 450 000 000 EUR*** durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato***, a condizione che tali informazioni siano basate su metodologie o quadri di calcolo riconosciuti e affidabili***.";

Or. en

Motivazione

La limitazione degli obblighi di comunicazione ai partner commerciali diretti garantisce affidabilità, accuratezza e verificabilità, evitando di affidarsi a stime non verificabili che sfuggono al controllo dell'impresa. In questo modo si preserva l'integrità delle relazioni approvate dai consigli di amministrazione. Analogamente, le informazioni sulla sostenibilità basate su medie settoriali o metodologie non standardizzate rischiano di rappresentare in modo errato gli impatti specifici dell'impresa, compromettendo la coerenza, l'accuratezza e i

principi europei di rendicontazione di sostenibilità.

Emendamento 313
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ***ad*** uso volontario di cui all'articolo 29 quater ***bis***, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono	Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni ***rilevanti*** sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità ***relative alla catena del valore dell'impresa, le imprese adottino un approccio basato sul rischio che concentri gli sforzi per ottenere informazioni sugli impatti ad alto rischio nella catena del valore dell'impresa e sulle questioni di sostenibilità che sono comuni nel settore dell'impresa. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità*** prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***250*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ***elaborati per il rispettivo*** uso ***obbligatorio o*** volontario di cui all'articolo 29 quater, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato

comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.";	rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***250*** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso ***obbligatorio e*** volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. ***In tali casi, l'impresa è comunque tenuta a cercare di ottenere informazioni supplementari pertinenti da altre fonti autorevoli***.";

Or. en

Emendamento 314
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. ***Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla*** sostenibilità ***prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante***	"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni ***rilevanti*** sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. ***Ciò non costituisce un obbligo di ottenere informazioni direttamente da altri soggetti nella catena del valore dell'impresa su base sistematica, a meno che non vi sia una ragionevole indicazione di rischi per la*** sostenibilità***, o le*** informazioni ***siano necessarie per la rendicontazione di***

l'esercizio informazioni ***in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla*** sostenibilità ***che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato***. ***L'obbligo di comunicare le*** informazioni ***sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie*** informazioni ***sulla catena del valore senza indicare, in relazione*** alle imprese ***nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1000 dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle*** informazioni ***supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato***.";

sostenibilità ***dell'impresa e non possano essere ragionevolmente o sufficientemente ottenute con altri mezzi***. ***Qualsiasi richiesta di*** informazioni ***rivolta alle PMI è proporzionata in termini di portata e di frequenza e non comporta un onere amministrativo eccessivo per la PMI. L'impresa richiedente chiarisce lo scopo e la necessità della richiesta di*** informazioni***. La Commissione fornisce orientamenti*** alle imprese ***affinché applichino un approccio basato sul rischio per evitare richieste di*** informazioni ***sproporzionate***.";

Or. en

Emendamento 315
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella	Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella

loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis***, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato***. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis***, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.***;	loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***3.000*** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis;

Or. it

Motivazione

Il testo apre alla possibilità di esigere dati aggiuntivi rispetto allo standard VSME. E' necessario ancorare allo standard VSME il livello di informazioni che le imprese che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva possono richiedere alle micro e PMI. Ciò costituisce una garanzia fondamentale per gli operatori più piccoli, contro ogni onere burocratico sproporzinato. Pertanto la deroga menzionata andrebbe soppressa.

Emendamento 316
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.";	"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***10 000*** dipendenti ***e non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 miliardi di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 500 milioni di EUR*** durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***10 000*** dipendenti ***e non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 miliardi di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 500 milioni di EUR*** durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.";

Or. en

Emendamento 317
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese ***non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.";	"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese ***che hanno in media fino a 500*** dipendenti durante l'esercizio ***e che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità non possano comunicare*** informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis ***ai fini della comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità da parte dell'impresa comunicante a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE***, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***500*** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni

supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.";

Or. en

Motivazione

Si inverte l'approccio relativo al limite per la catena del valore, in modo che le imprese con meno di 500 dipendenti possano comunicare solo ciò che rientra nei principi ad uso volontario. Pertanto, le grandi imprese non dovranno controllare il numero esatto di dipendenti delle imprese nelle loro catene del valore.

Emendamento 318
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena ***del valore***, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena ***del valore*** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis***, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del***	"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena ***di attività***, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena ***di attività*** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***5 000*** dipendenti ***e non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 1,5 miliardi di EUR*** durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis. L'obbligo di comunicare le

settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena ***del valore*** di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena ***del valore*** senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena ***del valore*** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis***, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato***.";

informazioni sulla ***loro*** catena ***di attività*** di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla ***loro*** catena ***di attività*** senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena ***di attività*** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti ***e non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 1,5 miliardi di EUR*** durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis.";

Or. en

Motivazione

La formulazione "comunemente condivise" è troppo vaga e crea incertezza giuridica. La formulazione dovrebbe pertanto essere eliminata.

Emendamento 319
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore***, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura***. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena ***del valore*** che, alla data di	***Su richiesta dell'autorità competente***, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena ***di attività*** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***3 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni

chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato."; Or. de	in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***5 000*** dipendenti ***e 1,5 miliardi di EUR di fatturato annuo*** durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.';

Motivazione

L'emendamento crea una maggiore certezza del diritto e protegge le imprese più piccole nella catena del valore da obblighi di rendicontazione eccessivi. L'aumento della soglia a 3 000 dipendenti e il fatto di limitare le comunicazioni alle richieste da parte delle autorità riducono gli oneri amministrativi e rafforzano la proporzionalità, senza compromettere il valore delle informazioni per le autorità di vigilanza.

Emendamento 320
Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto i bis (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 3 – commi 1 bis – 1 quater (nuovi)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) sono aggiunti i commi seguenti:

"Qualsiasi impresa nella catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superi la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio, ha il diritto di rifiutare di fornire informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis in risposta a una richiesta fatta ai fini della rendicontazione della sostenibilità prevista dalla presente direttiva.

Nessuna disposizione del secondo, terzo, quarto o quinto comma:

i) pregiudica le richieste di informazioni per scopi diversi dalla comunicazione di informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, compresi gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza; oppure

ii) impone o implica l'obbligo per le imprese nella catena del valore di fornire informazioni che rientrano nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis.

L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al primo comma è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis. Le informazioni sulla catena del valore dell'impresa non comprendono le informazioni provenienti dalle microimprese nella catena del valore, indipendentemente dal fatto che siano partner commerciali diretti o indiretti. Inoltre, le microimprese non sono tenute a fornire informazioni sui loro partner commerciali a valle. Pertanto, gli Stati membri devono garantire che le imprese

non cerchino di richiedere informazioni alle microimprese nella loro catena del valore ai fini della comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità.";

Or. en

Emendamento 321
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto i bis (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) è inserito il seguente comma:
	"Gli Stati membri consentono di omettere le informazioni richieste dalla presente direttiva in casi eccezionali in cui un'impresa di un paese terzo non appartenente all'UE potrebbe essere sanzionata a causa della legislazione di un paese terzo semplicemente trasmettendo dati sulla sostenibilità. In tale situazione, l'impresa comunicante sostituisce le informazioni non fornite dall'impresa di un paese terzo non appartenente all'UE con un valore predefinito, che rappresenta una stima del valore medio di un indicatore per un determinato paese e settore. Qualora tali valori predefiniti non siano disponibili, gli Stati membri consentono di non comunicare le informazioni se vi è il rischio di sanzioni dovute alla legislazione di un paese terzo.";

Or. en

Motivazione

Alla luce dei recenti tentativi da parte delle legislazioni straniere di bloccare la condivisione dei dati dai paesi terzi alle imprese dell'Unione, si ritiene che le imprese debbano avere la possibilità di sostituire questi dati con valori predefiniti, che rappresentano la stima della

media di un indicatore per un determinato paese e settore. Se tali valori predefiniti non sono disponibili, le imprese non dovrebbero essere responsabili delle legislazioni dei paesi terzi. Questo emendamento consente pertanto alle imprese di non comunicare tali informazioni qualora possano essere oggetto di sanzioni.

Emendamento 322
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto ii
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) è aggiunto il comma seguente:	***soppresso***
"Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza.";	

Or. en

Emendamento 323
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto ii
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) è aggiunto il comma seguente:	***soppresso***
"Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza.";	

Or. en

Emendamento 324
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto ii
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza.";	"Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza***, la libertà contrattuale tra le imprese e le informazioni necessarie per una valutazione e una gestione efficaci dei rischi e degli impatti in termini di sostenibilità, compresi gli obblighi previsti dal terzo pilastro del CRR (regolamento 2013/575) e del secondo pilastro della CRD (direttiva 2013/36/UE)***.";

Or. en

Emendamento 325
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto ii
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Il primo comma lascia ***impregiudicati*** gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza.";	"Il primo comma lascia ***impregiudicate le richieste di informazioni per scopi diversi dalla comunicazione di informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, compresi*** gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza ***e gli accordi tra imprese su base contrattuale in materia di informazioni sulla***

sostenibilità.";

Or. en

Motivazione

Il limite per la catena del valore non dovrebbe impedire alle imprese di condividere i dati a causa di accordi contrattuali tra di loro.

Emendamento 326
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto ii
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza.";	"Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi ***nazionali e*** dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza.";

Or. en

Emendamento 327
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) al paragrafo 4 è aggiunta la frase seguente:
	"In deroga al punto 2, lettera a), punto iii), e al punto 2, lettera b), nel caso in cui le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione abbiano elaborato un piano di transizione dell'UE sulle emissioni di gas a effetto serra in conformità con gli

obblighi di altre normative dell'UE per la realizzazione di una transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi, ma non solo, gli obblighi di cui alla direttiva sullo scambio delle quote di emissione (direttiva 2003/87/CE), alla direttiva sulle emissioni industriali (direttiva 2010/75/UE) e al regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (regolamento 2019/2088), si riterrà che le imprese in questione abbiano ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui al punto 2, lettera a), punto iii), e punto 2, lettera b), del presente articolo. In tali casi, le imprese includono un chiaro riferimento al pertinente piano di transizione nella relazione sulla gestione redatta a norma della presente direttiva. Nel caso in cui non dispongano di un piano di transizione, le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione indicano se intendono adottarne uno.";

Or. en

Motivazione

Le imprese non dovrebbero essere obbligate a elaborare un piano di transizione climatica se non ne hanno uno. Gli obblighi previsti dalla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità non dovrebbero sovrapporsi o essere più rigorosi degli altri obblighi settoriali volti a elaborare piani di transizione simili.

Emendamento 328
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) è aggiunto il seguente comma 4 bis:
	"Gli obblighi di rendicontazione di cui al presente articolo lasciano impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Pertanto, le imprese non sono tenute a comunicare informazioni sul capitale intellettuale, sulla proprietà intellettuale o sul know-how, informazioni commerciali o informazioni tecnologiche che costituiscono segreti commerciali ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943.
	Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj). ";

Or. en

(Direttiva 2013/34/UE)

Emendamento 329
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	b bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
La direzione dell'impresa informa i rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le	La direzione dell'impresa informa i rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le

informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. Il parere dei rappresentanti dei lavoratori è comunicato***, se del caso,*** ai pertinenti organi di amministrazione, direzione o controllo.	informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. Il parere dei rappresentanti dei lavoratori è comunicato ***su richiesta*** ai pertinenti organi di amministrazione, direzione o controllo.

Or. de

Emendamento 330
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:
	"In deroga ai paragrafi da 2 a 4, e fatti salvi i paragrafi 9 e 10, le grandi imprese con un numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio superiore a 500, ma inferiore a 1 000 (di seguito "imprese medio-grandi"), le imprese madri di grandi gruppi con un numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio superiore a 500, ma inferiore a 1 000, su base consolidata (di seguito "gruppi medio-grandi"), possono limitare la loro rendicontazione di sostenibilità alle seguenti informazioni:
	a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa, che indichi:
	i) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
	ii) i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia

aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi") e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

iii) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, e una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi;

c) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

d) una descrizione dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, connessi all'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;

e) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

f) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a e). Le imprese che si avvalgono della deroga

di cui al primo comma comunicano le informazioni in conformità dei principi semplificati di rendicontazione della sostenibilità di cui all'articolo 29 ter bis.

Or. en

Motivazione

Come già detto, si istituisce un approccio a tre livelli alla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità, creando una categoria di imprese medio-grandi per le grandi imprese con 500-1 000 dipendenti. Ciò consentirà alle imprese che si sono preparate in vista della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità, alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva NFI e a coloro che devono fornire dati agli operatori finanziari di comunicare le informazioni ricorrendo a un regime standardizzato e semplificato. Questo articolo illustra in dettaglio gli obblighi che le imprese medio-grandi devono rispettare nelle loro relazioni, sulla base dei precedenti principi per le PMI quotate, che sono meno onerosi rispetto ai principi per le imprese con 1 000 dipendenti.

Emendamento 331
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova) – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 9 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	c bis) al paragrafo 9, il primo comma è così modificato:
Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'impresa che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo ("impresa figlia esentata") se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre e se tale relazione è stata redatta ai sensi degli articoli 29 e 29 bis. L'impresa che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti	***"***Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'impresa che è impresa figlia ***o fa parte di un'entità economica, di un gruppo o di una rete di imprese indipendenti con una presenza unificata sul mercato sotto coordinamento centrale*** è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo (***di seguito*** "impresa figlia esentata")***,*** se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata

esentata dagli obblighi istituiti nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di tale impresa madre stabilita in un paese terzo e se tale rendicontazione consolidata di sostenibilità è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti a tali principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ***(****)***.

dell'impresa madre ***o in una relazione consolidata sulla sostenibilità della sede centrale dell'entità economica o del gruppo o dell'impresa che funge da sede centrale per il gruppo di imprese indipendenti con una presenza unificata sul mercato*** e se tale relazione è stata redatta ai sensi degli articoli 29 e 29 bis. L'impresa che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo ***o di una rete coordinata di imprese indipendenti con una presenza uniforme sul mercato, tutte stabilite in un paese terzo,*** è parimenti esentata dagli obblighi istituiti nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di tale impresa madre stabilita in un paese terzo ***o in una rendicontazione di sostenibilità consolidata della sede centrale dell'entità economica o del gruppo o dell'impresa che funge da sede centrale per il gruppo di imprese indipendenti con una presenza uniforme sul mercato*** e se tale rendicontazione consolidata di sostenibilità è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti a tali principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.***";***

Or. en

Emendamento 332
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 9 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c bis) il paragrafo 9, primo comma, è così modificato:
Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'impresa che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo ("impresa figlia esentata") se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre e se tale relazione è stata redatta ai sensi degli articoli 29 e 29 bis. L'impresa che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi istituiti nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di tale impresa madre stabilita in un paese terzo e se tale rendicontazione consolidata di sostenibilità è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma ***dell'articolo*** 29 ter o con modalità equivalenti a tali principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.	***"***Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'impresa che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo ("impresa figlia esentata") se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre e se tale relazione è stata redatta ai sensi degli articoli 29 e 29 bis. L'impresa che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi istituiti nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di tale impresa madre stabilita in un paese terzo e se tale rendicontazione consolidata di sostenibilità è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma ***degli articoli*** 29 ter ***e 29 ter bis*** o con modalità equivalenti a tali principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.***";***

Or. en

Motivazione

Questo emendamento consente di tenere conto dei nuovi principi europei di rendicontazione di sostenibilità semplificato per le imprese medio-grandi.

Emendamento 333
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c ter (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 9 – comma 2 – lettera a – punto i

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c ter) al paragrafo 9, comma 2, lettera a), il punto i) è così modificato:
i) il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo in conformità del presente articolo o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità adottati ai sensi dell'articolo 29 ter della presente direttiva, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottata a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE;	i) il nome e la sede legale dell'impresa madre ***o la sede principale dell'entità economica o del gruppo*** che comunica informazioni a livello di gruppo in conformità del presente articolo o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità adottati ai sensi dell'articolo 29 ter della presente direttiva, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottata a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE;

Or. en

Emendamento 334
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	ii bis) il quarto comma è sostituito dal

	seguente:
Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale ***dell'impresa***, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.	***Le imprese possono omettere le*** informazioni ***quando la divulgazione delle stesse*** potrebbe compromettere gravemente ***la loro posizione commerciale o*** la posizione commerciale ***del gruppo,*** purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa ***o del gruppo,*** *dei suoi risultati, della sua situazione, nonché dell'impatto della sua attività****.***

Or. it

Motivazione

La direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità richiede alle imprese di divulgare informazioni che possono essere strategicamente sensibili. In un mondo altamente competitivo, queste informazioni possono essere utilizzate da concorrenti che non sono soggetti agli stessi requisiti di trasparenza. Pertanto occorre rafforzare le disposizioni della direttiva che prevedono deroghe alla pubblicazione delle informazioni.

Emendamento 335
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis– paragrafi 6 e 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***i paragrafi*** 6 ***e 7 sono soppressi***;	(c) ***il paragrafo*** 6 ***è così modificato:***
	"In deroga ai paragrafi da 2 a 4 e fatti salvi i paragrafi 9 e 10 del presente

articolo, le imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 500 dipendenti durante l'esercizio possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti, adottando un approccio basato sul rischio:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa;

b) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in conformità ai principi di cui all'articolo 29 ter della presente direttiva, comprese le questioni pertinenti di sostenibilità elencate nei principi ad uso volontario sviluppati dall'EFRAG, nonché le questioni di sostenibilità riportate di seguito:

i) emissioni di gas a effetto serra di ambito 3;

ii) obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra;

iii) prove di stress per il rischio climatico e scenari;

iv) valutazioni dei rischi fisici (geolocalizzazione degli attivi in zone vulnerabili ai cambiamenti climatici);

v) fattori sociali, tra cui le violazioni dei diritti umani;

vi) se del caso, procedura di dovuta diligenza, impatti negativi e azioni di cui al paragrafo 2, lettera f), del presente articolo;

vii) fattori di governance, tra cui le politiche anticorruzione e la protezione degli informatori;

(c) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

d) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle

informazioni di cui a tali lettere.

La struttura di tali informazioni e le informazioni richieste ai sensi della lettera b del presente paragrafo sono specificate dalla Commissione in conformità all'articolo 29 ter della presente direttiva.";

Or. en

Emendamento 336
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) il paragrafo 7 è soppresso;

Or. en

Emendamento 337
Billy Kelleher, Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) è inserito il nuovo paragrafo 8 bis:
	"Le società che hanno ottenuto la verifica da parte di terzi di tutte le loro linee di prodotti, servizi o operazioni o parte delle stesse possono, se del caso, fare riferimento a tale verifica al fine di adempiere agli obblighi di cui al

	paragrafo 1 del presente articolo. In tali casi, la società è esonerata dall'obbligo di comunicare le informazioni in conformità ai principi di cui all'articolo 29 ter.

Or. en

Emendamento 338
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 10

Testo in vigore	*Emendamento*
	c bis) il paragrafo 10 è soppresso;

Or. it

Emendamento 339
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis - paragrafo 10

Testo in vigore	*Emendamento*
	c bis) Il paragrafo 10 è così modificato:
L'esenzione ***di cui al*** paragrafo 9 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo***, ad eccezione delle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), della presente direttiva***.	L'esenzione ***stabilita dal p***aragrafo 9 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo***.***

Or. it

Motivazione

Attualmente la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità prevede due regimi diversi per le imprese figlie di uno stesso gruppo che pubblica una relazione consolidata: le imprese figlie quotate devono pubblicare la propria relazione di sostenibilità, mentre le imprese figlie non quotate sono esentate. Al fine di ridurre gli oneri inutili e mantenere condizioni di parità, anche l'impresa figlia quotata dovrebbe essere esentata dall'obbligo di redigere la propria relazione di sostenibilità quando questa sia inclusa nella relazione consolidata dell'impresa madre.

Emendamento 340
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c ter (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 10

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c ter) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
L'esenzione di cui al paragrafo 9 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo***, ad eccezione delle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), della presente direttiva***.	***"***L'esenzione stabilita dal paragrafo 9 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo.***";***

Or. en

Motivazione

L'esenzione che consente alle società di consolidare la loro relazione extra finanziaria a livello di gruppo dovrebbe essere estesa agli enti di interesse pubblico.

Emendamento 341
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c quater (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) è aggiunto il paragrafo seguente:
	"10 bis. Le imprese non sono tenute a comunicare informazioni come il capitale intellettuale, la proprietà intellettuale, il know-how o i risultati dell'innovazione che si qualificherebbero come segreti commerciali ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio.";

Or. en

Motivazione

Per chiarire ulteriormente quali informazioni le imprese non sono tenute a comunicare, si fa riferimento alla direttiva sui segreti commerciali.

Emendamento 342
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 343
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 344
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Comunicazione ***facoltativa*** relativa alla tassonomia per determinate imprese	***Esenzione dall'obbligo di*** comunicazione relativa alla tassonomia per determinate imprese

Or. en

Emendamento 345
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Comunicazione facoltativa relativa alla tassonomia per ***determinate imprese***	Comunicazione facoltativa relativa alla tassonomia per ***le spese operative***

Or. en

Motivazione

La tassonomia è uno strumento utile per gli investitori: sebbene non sia perfetto, gli atti delegati modificheranno i dettagli tecnici e semplificheranno gli obblighi per le imprese. La creazione di una tassonomia volontaria nell'ambito di applicazione della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità sarebbe controproducente. Tuttavia, si potrebbe alleggerire un terzo dell'onere imposto alle società eliminando la necessità di

comunicare le informazioni sulle loro spese operative, ritenute meno importante dagli investitori.

Emendamento 346
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Comunicazione ***facoltativa*** relativa alla tassonomia per determinate ***imprese***	Comunicazione relativa alla tassonomia per determinate ***attività economiche***

Or. en

Emendamento 347
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, della presente direttiva che, alla data di chiusura del bilancio, non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio applichino i paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 348
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1. Gli Stati membri provvedono affinché***, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852,*** le imprese di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, della presente direttiva ***che, alla data di chiusura del bilancio, non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio*** applichino i paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva.	"1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, della presente direttiva applichino i paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento armonizza il regolamento sulla tassonomia con la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

Emendamento 349
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, della presente direttiva ***che, alla data di chiusura del bilancio, non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio*** applichino i paragrafi 2,	"1. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, della presente direttiva applichino i paragrafi 2, 3 e 4 ***del*** presente ***articolo***.

3 e 4 ***della*** presente ***direttiva***.

Or. en

Emendamento 350
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, della presente direttiva ***che, alla data di chiusura del bilancio, non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio*** applichino i paragrafi 2, 3 e 4 ***della*** presente ***direttiva***.	"1. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, della presente direttiva applichino i paragrafi 2, 3 e 4 ***del*** presente ***articolo***.

Or. en

Motivazione

La tassonomia dovrebbe essere volontaria per tutte le entità.

Emendamento 351
Adrián Vázquez Lázara, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, della	"1. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, della

presente direttiva ***che, alla data di chiusura del bilancio, non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio*** applichino i paragrafi 2, 3 e 4 ***della*** presente ***direttiva***.	presente direttiva applichino i paragrafi 2, 3 e 4 ***del*** presente ***articolo***.

Or. en

Motivazione

La tassonomia funge da utile riferimento per definire le attività ecosostenibili, ma si rivela inefficace come strumento di comunicazione. Impone notevoli oneri amministrativi senza fornire informazioni che soddisfino le esigenze degli utenti. I portatori di interessi apprezzano indicatori più pratici, affidabili e facili da calcolare. Ciò giustifica l'estensione del carattere volontario della comunicazione relativa alla tassonomia a tutte le imprese.

Emendamento 352
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, della presente direttiva che, alla data di chiusura del bilancio, non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a ***450 000 000*** EUR durante l'esercizio ***applichino i paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva***.	"1. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, della presente direttiva che, alla data di chiusura del bilancio, non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a ***1 500 000 000*** EUR durante l'esercizio siano esentate da tali obblighi.

Or. en

Emendamento 353
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"2. Un'impresa di cui al paragrafo 1 che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852 o ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di tale disposizione include nella sua relazione sulla gestione informazioni su come e in che misura le sue attività sono associate a tali attività economiche.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 354
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"2. Un'impresa ***di cui al paragrafo 1*** che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi ***degli articoli 3 e 9*** del regolamento (UE) 2020/852 ***o ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di tale disposizione*** include nella sua relazione sulla gestione informazioni su come e in che misura le sue attività sono associate ***a tali*** attività economiche.	"2. Un'impresa che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche considerate ***parzialmente*** ecosostenibili ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 include nella sua relazione sulla gestione informazioni su come e in che misura le sue attività sono associate ***ad*** attività economiche ***che:***
	a) non arrecano un danno significativo a uno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del

regolamento (UE) 2020/852 in combinato disposto con il suo articolo 17;

b) soddisfano i criteri di vaglio tecnico stabiliti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), o dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 2020/852 e definiti nei regolamenti delegati (UE) 2021/2139, (UE) 2022/1214 e (UE) 2023/2486; e

c) rispettano le garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2020/852.

Un'impresa è considerata parzialmente allineata quando rispetta gli articoli 17 e 18 di tale regolamento, pur non dimostrando appieno un contributo sostanziale conformemente ai criteri stabiliti dagli articoli da 10 a 15 del medesimo regolamento. In tali casi, l'impresa fornisce una spiegazione motivata, corroborata da dati verificabili, che descrive in che misura l'attività pertinente soddisfa o non soddisfa ciascun elemento dei criteri di cui agli articoli da 10 a 18 del regolamento (UE) 2020/852. L'impresa dovrebbe inoltre comunicare se e quando prevede di soddisfare i criteri per il contributo sostanziale di cui agli articoli da 10 a 15.

Or. en

Emendamento 355
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"3. In particolare, un'impresa non finanziaria che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852 comunica i seguenti indicatori:	***soppresso***
a) la quota del suo fatturato (ricavi) proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del medesimo regolamento;	
b) la quota delle sue spese in conto capitale relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del medesimo regolamento.	
L'impresa non finanziaria che comunica gli indicatori di cui al primo comma può comunicare la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852.	

Or. en

Emendamento 356
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"3. In particolare, un'impresa non finanziaria che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE)	***soppresso***

2020/852 comunica i seguenti indicatori:

a) la quota del suo fatturato (ricavi) proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del medesimo regolamento;

b) la quota delle sue spese in conto capitale relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del medesimo regolamento.

L'impresa non finanziaria che comunica gli indicatori di cui al primo comma può comunicare la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852.

Or. en

Emendamento 357
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'impresa non finanziaria che comunica gli indicatori di cui al primo comma può comunicare la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852.	***soppresso***

Or. it

Motivazione

La raccolta di dati necessari per produrre questo indicatore è sproporzionatamente onerosa rispetto alla sua utilità. La rilevanza del KPI OpEx è limitata poichè (i) la performance di sostenibilità retrospettiva è già efficacemente rilevata attraverso il KPI Fatturato e (ii) la metrica OpEx non viene utilizzata dagli investitori nel calcolo dei propri indicatori allineati alla Tassonomia, come il Green Asset Ratio. L'eliminazione del KPI OpEx semplificherebbe gli obblighi di rendicontazione senza compromettere l'integrità complessiva del quadro tassonomico UE.

Emendamento 358
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'impresa non finanziaria che comunica gli indicatori di cui al primo comma può comunicare la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852.	***In deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852,*** l'impresa non finanziaria che comunica gli indicatori di cui al primo comma può ***non*** comunicare la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852.

Or. en

Motivazione

Con questo emendament, si consente alle società contemplate dal regolamento sulla tassonomia di non comunicare a terzi informazioni in merito ai loro obblighi di rendicontazione ai sensi di tale regolamento.

Emendamento 359
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
"4. In particolare, un'impresa non finanziaria che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 comunica i seguenti indicatori:	***soppresso***
a) la quota del suo fatturato (ricavi) proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento;	
b) la quota delle sue spese in conto capitale relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento.	
L'impresa non finanziaria che comunica gli indicatori di cui al primo comma può comunicare la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852.	

Or. en

Emendamento 360
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In particolare, un'impresa non finanziaria che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche ***che soddisfano solo taluni requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE)***	In particolare, un'impresa non finanziaria che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche ***parzialmente considerate ecosostenibili a norma del paragrafo 2*** comunica i

2020/852 comunica i seguenti indicatori:	seguenti indicatori:

Or. en

Emendamento 361
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la quota del suo fatturato (ricavi) proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche che soddisfano ***solo taluni*** requisiti di cui ***all'articolo 3 del medesimo regolamento***;	(a) la quota del suo fatturato (ricavi) proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche che soddisfano ***i*** requisiti di cui ***al paragrafo 2***;

Or. en

Emendamento 362
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la quota delle sue spese in conto capitale relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche che soddisfano ***solo taluni*** requisiti di cui ***all'articolo 3 del medesimo regolamento***;	(b) la quota delle sue spese in conto capitale relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche che soddisfano ***i*** requisiti di cui ***al paragrafo 2***;

Or. en

Emendamento 363
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche di ricerca e sviluppo che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 364
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'impresa non finanziaria che comunica gli indicatori di cui al primo comma può comunicare la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852.	***soppresso***

Or. it

Motivazione

La raccolta di dati necessari per produrre questo indicatore è sproporzionatamente onerosa rispetto alla sua utilità. La rilevanza del KPI OpEx è limitata poichè (i) la performance di sostenibilità retrospettiva è già efficacemente rilevata attraverso il KPI Fatturato e (ii) la metrica OpEx non viene utilizzata dagli investitori nel calcolo dei propri indicatori allineati alla Tassonomia, come il Green Asset Ratio. L'eliminazione del KPI OpEx semplificherebbe

gli obblighi di rendicontazione senza compromettere l'integrità complessiva del quadro tassonomico UE.

Emendamento 365
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'impresa non finanziaria che comunica gli indicatori di cui al primo comma può comunicare la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche che soddisfano ***solo taluni*** requisiti di cui ***all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852***.	L'impresa non finanziaria che comunica gli indicatori di cui al primo comma può comunicare la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche***, diverse da quelle di ricerca e sviluppo,*** che soddisfano ***i*** requisiti di cui ***al paragrafo 2***.

Or. en

Emendamento 366
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 49 della presente direttiva al fine di integrare i paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo per precisare il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare in conformità di tali paragrafi, compreso il contenuto delle informazioni relative alle attività	***soppresso***

economiche che soddisfano solo taluni criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, e la metodologia da utilizzare al fine di rispettarli, tenendo conto delle specificità delle imprese finanziarie e non finanziarie e dei criteri di vaglio tecnico fissati a norma del medesimo regolamento.";

Or. en

Emendamento 367
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 49 della presente direttiva al fine di integrare i paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo per precisare il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare in conformità di tali paragrafi, compreso il contenuto delle informazioni relative alle attività economiche che soddisfano ***solo taluni criteri*** di cui ***all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852***, e la metodologia da utilizzare al fine di rispettarli, tenendo conto delle specificità delle imprese finanziarie e non finanziarie e dei criteri di vaglio tecnico fissati a norma del medesimo regolamento.";	5. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 49 della presente direttiva al fine di integrare i paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo per precisare il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare in conformità di tali paragrafi, compreso il contenuto delle informazioni relative alle attività economiche che soddisfano ***i requisiti*** di cui ***al paragrafo 2***, e la metodologia da utilizzare al fine di rispettarli, tenendo conto delle specificità delle imprese finanziarie e non finanziarie e dei criteri di vaglio tecnico fissati a norma del medesimo regolamento.";

Or. en

Emendamento 368
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – parte introduttiva
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) l'articolo 29 bis è ***così modificato:***	(4) l'articolo 29 bis è ***soppresso;***

Or. en

Emendamento 369
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le imprese madri di un ***grande*** gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.***;***	Le imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***5 000*** dipendenti e ***ha generato un fatturato netto superiore a 1,5 miliardi di EUR*** durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione. ***Le sedi centrali delle imprese che fanno parte di un'entità economica o di un gruppo e operano collettivamente all'interno del mercato possono integrare la rendicontazione di sostenibilità consolidata nella loro relazione sulla gestione. La rendicontazione consolidata ha un effetto di esenzione per tali imprese ai sensi***

dell'articolo 19 bis, paragrafo 9.

Or. en

Motivazione

Le modifiche proposte alla direttiva 2013/34/UE puntano a migliorare la praticabilità della raccolta dei dati e a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, garantendo nel contempo il conseguimento degli obiettivi dell'informativa sulla sostenibilità. Una delle principali preoccupazioni consiste nel prevenire oneri sproporzionati ed evitare duplicazioni nella comunicazione.

Emendamento 370
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le imprese madri di un grande gruppo ***che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio*** includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.;	Le imprese madri di un grande gruppo includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.;

Or. en

Emendamento 371
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le imprese madri di un ***grande*** gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.;	Le imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***10 000*** dipendenti ***e ha generato un fatturato netto superiore a 2 miliardi di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 500 milioni di EUR,*** durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni ***generali*** necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni ***generali*** necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.;

Or. en

Emendamento 372
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione ***dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione*** del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati	Le imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione;

e sulla sua situazione.;

Or. it

Motivazione

Il principio della c.d. "doppia materialità" è uno degli elementi di maggiore intralcio all'interoperabilità con l'ISSB che, come noto, prevede solo la materialità finanziaria. Risulta, inoltre, difficile distinguere la doppia materialità dalla semplice materialità finanziaria e lo stesso EFRAG, più volte sollecitato in questo senso dagli stakeholder, non è mai riuscito a produrre un esempio concreto in cui un tema sia rilevante per la materialità di impatto e non per la materialità finanziaria. Il principio della doppia materialità risulta eccessivamnete oneroso per le PMI.

Emendamento 373
Maravillas Abadía Jover, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.;	Le imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***3 000*** dipendenti ***e ha generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 000 000 EUR*** durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.;

Or. en

Emendamento 374
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le imprese madri di un grande gruppo ***che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio*** includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.***;***	Le imprese madri di un grande gruppo ***di cui all'articolo 3, paragrafo 7,*** includono nella relazione sulla gestione consolidata ***tutte le*** informazioni necessarie ***o pertinenti*** alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Or. en

Emendamento 375
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.;	Le imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***10 000*** dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.;

Or. en

Emendamento 376
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.;	Le imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***500*** dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'ambito di applicazione delle imprese madri a quello delle imprese, secondo l'approccio a tre livelli.

Emendamento 377
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono:	Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono:

(a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo***, che indichi:***

i) la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

ii) le opportunità per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilità;

iii) i piani del gruppo, incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119, e, se del caso, l'esposizione del gruppo ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

v) le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

(a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo***;***

(b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità definiti dal gruppo***, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi realizzati dal gruppo nel conseguimento di tali obiettivi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi del gruppo relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive***;

(b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità definiti dal gruppo;

(c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni

di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;	
(d) una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità;	(c) una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità;
(e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;	
(f) una descrizione:	(d) una descrizione delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità;
i) delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità ***e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza;***	
ii) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività del gruppo e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa madre è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza;	
(g) una descrizione dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità***, comprese le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo***;	(e) una descrizione dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità;
Le imprese madri ***indicano*** le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. ***Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo includono***	Le imprese madri ***dovrebbero indicare*** le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 378
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Testo in vigore	*Emendamento*
	a bis) al paragrafo 2, lettera a), il punto iii) è così modificato:
iii) i piani del gruppo, incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119, e, se del caso, l'esposizione del gruppo ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;	iii) i piani del gruppo, incluse ***come minimo*** le azioni di attuazione ***complete*** e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119, e, se del caso, l'esposizione del gruppo ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

Or. en

Emendamento 379
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	a bis) il paragrafo 1, secondo comma, è modificato come segue:
Le informazioni di cui al primo comma sono chiaramente identificabili nella relazione sulla gestione consolidata, tramite un'apposita sezione di tale relazione.	Le informazioni di cui al primo comma sono chiaramente identificabili nella relazione sulla gestione consolidata, tramite un'apposita sezione di tale relazione. ***Le informazioni comunicate che sono rilevanti per il processo decisionale degli investitori e, pertanto, per le loro decisioni di allocazione del capitale dovrebbero essere chiaramente individuabili e non oscurate da informazioni comunicate ad altri portatori di interessi.***

Or. en

Motivazione

L'allineamento delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione consolidata dovrebbe consentire agli investitori una migliore lettura delle relazioni.

Emendamento 380
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
	Le imprese madri che hanno come attività principale la detenzione di azioni in filiazioni operative e non sono coinvolte nell'adozione di decisioni gestionali, operative o finanziarie che interessano il gruppo o una o più delle sue filiazioni sono esentate dall'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Or. it

Motivazione

Nelle holding o nelle società di puro investimento la risalita degli obblighi di rendicontazione al livello apicale non è necessaria poiché è un mero consolidamento dei dati delle entità sottostanti, e quindi non soddisfa alcun interesse informativo esterno. In questo caso l'obbligo di pubblicazione della relazione di sostenibilità consolidata crea un onere inutile per le imprese. La modifica porterebbe inoltre ad un allineamento delle disposizioni della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità a quelle della CSDDD, che già prevede talune esenzioni per le società di partecipazione.

Emendamento 381
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
	"Le imprese che sono imprese di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, sono esentate dall'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva."

Or. en

Motivazione

La direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità e i principi europei di rendicontazione di sostenibilità non rispecchiano la natura specifica delle imprese di partecipazione finanziaria (articolo 2, paragrafo 15), che non esercitano un controllo operativo sulle partecipate. L'obbligo di rendicontazione consolidata di sostenibilità imposto a tali soggetti crea oneri indebiti e e si traduce in un'informativa priva di pertinenza e utilità. Per evitare comunicazioni fuorvianti e costi inutili, le imprese di partecipazione puramente finanziaria dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

Emendamento 382
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:
	2 bis. "Se l'impresa madre capogruppo di un gruppo è un'impresa di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, essa può essere esentata dall'adempimento degli obblighi di cui alla presente direttiva. Tale esenzione è subordinata alla condizione che una delle filiazioni dell'impresa madre capogruppo stabilite nell'Unione sia designata per adempiere a tali obblighi per conto dell'impresa madre capogruppo.";

Or. en

Motivazione

Le imprese di partecipazione partecipazione finanziaria dovrebbero essere esentate dalla presente direttiva in quanto non detengono alcuna gestione sulle imprese di cui sono proprietarie.

Emendamento 383
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera a ter (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
	"In caso di recenti acquisizioni di

filiazioni che non sono soggette alla comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, l'impresa madre beneficerà di un periodo transitorio di 24 mesi prima di essere tenuta a integrare le informazioni sulla sua nuova filiazione nella sua rendicontazione consolidata di sostenibilità."

Or. en

Motivazione

L'integrazione delle informazioni sulla sostenibilità relative alle nuove acquisizioni è un processo estremamente complesso. L'introduzione di un termine di due anni consentirà di integrare efficacemente le informazioni nella rendicontazione dell'impresa madre.

Emendamento 384
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 3– comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del	Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***10 000*** dipendenti ***e non hanno generato un fatturato netto superiore a 2 miliardi di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 500 milioni di EUR*** durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui

settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.;	all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***10 000*** dipendenti ***e non hanno generato un fatturato netto superiore a 2 miliardi di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 500 milioni di EUR*** durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.;

Or. en

Emendamento 385
Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 3– comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il primo comma ***è sostituito dal seguente***:	i) ***dopo*** il primo comma ***sono inseriti i commi seguenti***:
Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono	***Quando si stabiliscono accordi contrattuali e di altro tipo*** per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, ***l'impresa non richiede alle*** imprese nella ***sua*** catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non

affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, ***le imprese non cerchino di ottenere dalle*** imprese nella ***loro*** catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ***ad eccezione delle*** informazioni ***supplementari*** sulla sostenibilità ***che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato***. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al ***presente paragrafo*** è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1000 dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis***, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato***.;

superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio ***di fornire*** informazioni in più rispetto a quelle specificate ***nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis***. ***o qualsiasi disposizione contrattuale contraria al secondo comma non è vincolante. Ciò non pregiudica la natura vincolante della restante parte del contratto. Se un'impresa chiede informazioni:***

i) ai fini delle informazioni sulla sostenibilità di cui alla presente direttiva, dalle imprese della sua catena del valore; e

ii) alcune o tutte le informazioni non rientrano tra quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis.

l'impresa garantisce che alle imprese della sua catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio, siano comunicato quali informazioni rientrano nel punto (ii) del presente comma e del loro diritto legale di rifiutare di fornire tali informazioni. Ciascuna impresa della catena del valore

che, alla data di chiusura del bilancio, non supera la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio, ha il diritto di rifiutare di fornire informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis in risposta a una richiesta espressa ai fini della rendicontazione della sostenibilità prevista dalla presente direttiva. Nulla nel secondo, terzo, quarto o quinto comma:

i) influisce sulle richieste di informazioni per scopi diversi dalla rendicontazione delle informazioni sulla sostenibilità ***come richiesto dalla presente direttiva, compresi gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza; oppure***

ii) impone o implica l'obbligo per le imprese della catena del valore di fornire informazioni che rientrano nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis.

L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al ***primo comma*** è considerato rispettato dalle imprese ***madri*** che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis.

Le informazioni sulla catena del valore dell'impresa non comprendono le informazioni provenienti dalle microimprese nella catena del valore, indipendentemente dal fatto che siano partner commerciali diretti o indiretti. Inoltre, le microimprese non sono tenute a fornire informazioni sui loro partner commerciali a valle. Gli Stati membri provvedono pertanto affinché le imprese non cerchino di richiedere informazioni alle microimprese nella loro catena del

valore ai fini della comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità. ;

Or. en

Emendamento 386
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ***ad*** uso volontario di cui all'articolo 29 quater ***bis***, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad	***"***Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni ***rilevanti*** sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità ***relative alla catena del valore dell'impresa, le imprese adottino un approccio basato sul rischio che concentri gli sforzi per ottenere informazioni sugli impatti ad alto rischio nella catena del valore dell'impresa e sulle questioni di sostenibilità che sono comuni nel settore dell'impresa. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità*** prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***250*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ***elaborati per il rispettivo*** uso ***obbligatorio o*** volontario di cui all'articolo 29 quater, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore

uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.;	interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***250*** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso ***obbligatorio o*** volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. ***In tali casi, l'impresa è tenuta a cercare di ottenere informazioni supplementari pertinenti da altre fonti autorevoli."***;

Or. en

Emendamento 387
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 3– comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante	Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***500*** dipendenti durante l'esercizio

l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.;	informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***500*** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento armonizza l'articolo con l'approccio a tre livelli.

Emendamento 388
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 3– comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di ***fornitura***. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle	Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di ***attività***. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle

informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena ***del valore*** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni ***in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato***. ***L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.;***	informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena ***di attività*** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***10 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni.

Or. en

Emendamento 389
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 3– comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se del caso, le informazioni di cui ai	Se del caso, le informazioni di cui ai

paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena ***del valore***, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena ***del valore*** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis***, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato***. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena ***del valore*** di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena ***del valore*** senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater ***bis***, ***ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.;***	paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena ***di attività***, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena ***di attività*** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***5 000*** dipendenti ***e non hanno generato un fatturato netto superiore a 1,5 milioni di EUR*** durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena ***di attività*** di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena ***di attività*** senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***5 000*** dipendenti ***e non hanno generato un fatturato netto superiore a 1,5 milioni di EUR*** durante l'esercizio, informazioni in più ***sulla loro catena di attività*** rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater.

Or. en

Emendamento 390
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. ***Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla*** sostenibilità ***prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle*** informazioni s***upplementari sulla*** sostenibilità ***che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le*** informazioni ***sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie*** informazioni ***sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1000 dipendenti durante l'esercizio,*** informazioni ***in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le*** imprese ***del settore interessato***.";	Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni ***rilevanti*** sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. ***Ciò non costituisce un obbligo in termini di ottenimento di informazioni direttamente da altre entità della catena del valore del gruppo su base sistemica, a meno che non vi sia una ragionevole indicazione di rischi per la*** sostenibilità***, o le*** informazioni ***siano necessarie per la rendicontazione di*** sostenibilità ***del gruppo e non possano essere ragionevolmente o sufficientemente ottenute con altri mezzi. Qualsiasi richiesta di*** informazioni ***rivolta alle PMI deve essere proporzionata nella portata e nella frequenza e non deve comportare un onere amministrativo eccessivo per la PMI. L'impresa richiedente deve chiarire lo scopo e la necessità della richiesta di*** informazioni***. La Commissione fornisce alle*** imprese ***orientamenti per l'applicazione di un approccio basato sul rischio, al fine di evitare richieste di informazioni sproporzionate***.

Or. en

Emendamento 391
Maravillas Abadía Jover, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera b – punto i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 3– comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.;	Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***3 000*** dipendenti ***e non hanno generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 000 000 EUR*** durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***3 000*** dipendenti ***e non hanno generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 000 000 EUR*** durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del

settore interessato.;

Or. en

Emendamento 392
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera b – punto ii
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 3– comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) è aggiunto il comma seguente:	***soppresso***
"Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza.";	

Or. en

Emendamento 393
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera b – punto ii
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 3– comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza;	Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza***, la libertà contrattuale tra le imprese e le informazioni necessarie per una valutazione e una gestione efficaci dei rischi e degli impatti in termini di sostenibilità, compresi gli obblighi previsti dal terzo pilastro del***

CRR (regolamento 2013/575) e dal secondo pilastro della CDR (direttiva 2013/36/UE);

Or. en

Emendamento 394
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera b – punto ii
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 3– comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma lascia ***impregiudicati*** gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza;	Il primo comma lascia ***impregiudicate le richieste di informazioni per scopi diversi dalla rendicontazione delle informazioni sulla sostenibilità come richiesto dalla presente direttiva, compresi*** gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza;

Or. en

Motivazione

Le imprese dovrebbero comunque poter chiedere ulteriori informazioni sulla base di un accordo contrattuale o per motivi non contemplati dalla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

Emendamento 395
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera b – punto ii
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 3– comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma lascia impregiudicati gli	Il primo comma lascia impregiudicati gli

obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza;	obblighi dell'Unione ***e nazionali*** che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza;

Or. en

Emendamento 396
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1– punto 4 – lettera b – punto ii bis (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 3 – comma 5 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	ii bis) è aggiunto il comma seguente:
	"Gli obblighi di rendicontazione di cui al presente articolo lasciano impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943. Pertanto, le imprese non sono tenute a comunicare informazioni sul capitale intellettuale, sulla proprietà intellettuale o sul know-how, informazioni commerciali o informazioni tecnologiche che costituiscono segreti commerciali ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943.";

Or. en

(Direttiva 2013/34/UE)

Emendamento 397
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 8

Testo in vigore	*Emendamento*
	b bis) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:
8. Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'impresa madre che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo (“impresa madre esentata”) se tale impresa madre esentata e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di un'altra impresa e se tale relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo. L'impresa che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo se tale impresa madre e le sue imprese figlie sono incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di tale impresa madre stabilita in un paese terzo e se tale rendicontazione consolidata di sostenibilità è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE.	"8. Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'impresa madre che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo ("impresa madre esentata") se tale impresa madre esentata e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di un'altra impresa e se tale relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo. L'impresa che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo se***:***
	i) tale impresa madre e le sue imprese figlie sono incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di tale impresa madre stabilita in un paese terzo e se tale rendicontazione consolidata di sostenibilità è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di

rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE;

ii) si applicano le esenzioni di cui all'articolo 23 (ad eccezione dell'articolo 23, paragrafo 8)."

Or. en

Motivazione

Ciò consente alle imprese di pubblicare rendicontazioni consolidate.

Emendamento 398
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 9

Testo in vigore	*Emendamento*
	b bis) il paragrafo 9 è soppresso.

Or. it

Emendamento 399
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 9

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b bis) Il paragrafo 9 è così modificato:
9. L'esenzione stabilita dal paragrafo 8 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo***, ad eccezione delle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2,***	9. L'esenzione stabilita dal paragrafo 8 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo.

punto 1), lettera a), della presente direttiva.

Or. it

Motivazione

Attualmente la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità prevede due regimi diversi per le imprese figlie di uno stesso gruppo che pubblica una relazione consolidata: le imprese figlie quotate devono pubblicare la propria relazione di sostenibilità, mentre le imrese figlie non quotate sono esentate. Al fine di ridurre gli oneri inutili e mantenere condizoni di parità, anche l'impresa figlia quotata dovrebbe essere esentata dall'obbligo di redigere la propria relazione di sostenibilità quando questa sia inclusa nella relazione consolidata dell'impresa madre.

Emendamento 400
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis – paragrafo 9

Testo in vigore	*Emendamento*
	b ter) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
9. L'esenzione stabilita dal paragrafo 8 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo***, ad eccezione delle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), della presente direttiva.***	"9. L'esenzione stabilita dal paragrafo 8 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo.";

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo consente agli enti di interesse pubblico di beneficiare altresì dell'esenzione dalla rendicontazione consolidata.

Emendamento 401
Maravillas Abadía Jover, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 3 – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma 7 bis:
	La Commissione adotta orientamenti settoriali per sostenere le imprese dello stesso settore nello svolgimento delle loro valutazioni di rilevanza. Tali orientamenti offrono un sostegno settoriale per individuare e comunicare gli impatti, i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità, al fine di garantire un elevato livello di coerenza e comparabilità delle informazioni comunicate dalle imprese del settore interessato.

Or. en

Emendamento 402
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b bis) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5. Nell'adottare atti delegati ***ai sensi del paragrafo 1*** la Commissione tiene conto nella misura più ampia possibile:	5. Nell'adottare atti delegati ***per specificare lo standard di rendicontazione sulla sostenibilità,*** la Commissione ***e l'EFRAG presteranno particolare attenzione all'effetto delle informazioni sulla competitività delle imprese europee, ai rischi legali connessi a qualsiasi obbligo di utilizzare stime o informazioni prospettiche e alla proporzionalità dei***

costi sostenuti per produrre e verificare le informazioni.

a) dell'attività svolta nell'ambito di iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, nonché dei principi e dei quadri di riferimento esistenti relativi alla contabilizzazione del capitale naturale e dei gas a effetto serra, alla condotta responsabile delle imprese, alla responsabilità sociale delle imprese e allo sviluppo sostenibile;

b) delle informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari necessitano al fine di adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dagli atti delegati adottati a norma di tale regolamento;

c) dei criteri, degli indicatori e delle metodologie stabiliti negli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852, compresi i criteri di vaglio tecnico stabiliti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento e gli obblighi di informativa stabiliti nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 8 di tale regolamento;

d) degli obblighi di informativa applicabili agli amministratori degli indici di riferimento nella dichiarazione sull'indice di riferimento e nella metodologia degli indici di riferimento e delle norme minime per la costruzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi in conformità dei regolamenti delegati (UE) 2020/1816, (UE) 2020/1817 e (UE) 2020/1818 della Commissione;

e) delle informative specificate negli

atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 434 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;

f) della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione;

g) della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

h) del regolamento (UE) 2021/1119;

i) del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

j) della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. it

Motivazione

Affinché l'attività di semplificazione abbia un impatto significativo nell'alleviare gli oneri per le aziende, beneficiando al contempo gli stakeholder coinvolti nel processo di reporting, il testo giuridico di Omnibus I deve introdurre ulteriori principi guida per i principi europei di rendicontazione di sostenibilità ex art. 29 ter, paragrafi 2 e 3, della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità. Ciò contribuirà a meglio delimitare l'attività dell'EFRAG e le revisioni degli standard.

Emendamento 403
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) è inserito il seguente articolo 29 bis bis:	***soppresso***
[...]	

Or. en

Emendamento 404
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken,

Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) è inserito il seguente articolo 29 bis bis:	***soppresso***
[...]	

Or. en

Emendamento 405
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Comunicazione ***facoltativa*** relativa alla tassonomia per determinate imprese madri	***Esenzione dall'obbligo di*** comunicazione relativa alla tassonomia per determinate imprese madri

Or. en

Emendamento 406
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Comunicazione facoltativa relativa alla	Comunicazione facoltativa relativa alla

tassonomia per ***determinate imprese madri***	tassonomia per ***le spese operative***

Or. en

Motivazione

L'emendamento estende la comunicazione volontaria sugli indicatori opex, nel regolamento sulla tassonomia, alle imprese madri.

Emendamento 407
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Comunicazione ***facoltativa*** relativa alla tassonomia per determinate imprese madri	Comunicazione relativa alla tassonomia per determinate imprese madri

Or. en

Emendamento 408
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese madri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della presente direttiva che, alla data di chiusura del bilancio, non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio	***soppresso***

applichino i paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 409
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese madri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della presente direttiva che, alla data di chiusura del bilancio, non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a ***450 000 000*** EUR durante l'esercizio ***applichino i paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva***.	1. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese madri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della presente direttiva che, alla data di chiusura del bilancio, non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a ***1 500 000 000*** EUR durante l'esercizio ***siano esentate da tali obblighi***.

Or. en

Emendamento 410
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese madri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della presente direttiva che, alla data di chiusura del bilancio, non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	1. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese madri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della presente direttiva che, alla data di chiusura del bilancio, non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni

superiori a ***450 000 000*** EUR durante l'esercizio applichino i paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva.	superiori a ***2 000 000 000*** EUR durante l'esercizio applichino i paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 411
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché***, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852,*** le imprese madri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della presente direttiva ***che, alla data di chiusura del bilancio, non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio*** applichino i paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese madri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della presente direttiva applichino i paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento prevede la comunicazione volontaria degli indicatori opex, nel regolamento sulla tassonomia, alle imprese madri.

Emendamento 412
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un'impresa madre di cui al paragrafo 1 che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852 o ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di tale disposizione include nella sua relazione sulla gestione informazioni su come e in che misura le sue attività sono associate a tali attività economiche.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 413
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un'impresa madre ***di cui al paragrafo 1*** che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi ***degli articoli 3 e 9*** del regolamento (UE) 2020/852 ***o ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di tale disposizione*** include nella sua relazione sulla gestione informazioni su come e in che misura le sue attività sono associate ***a tali*** attività economiche.	2. Un'impresa madre che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche considerate ***parzialmente*** ecosostenibili ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 include nella sua relazione sulla gestione informazioni su come e in che misura le sue attività sono associate ***ad*** attività economiche ***che:***
	(a) non arrecano un danno significativo a uno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 in combinato disposto con il suo articolo 17;
	(b) soddisfano i criteri di vaglio tecnico stabiliti a norma dell'articolo 10,

paragrafo 3, lettera b), dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), o dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 2020/852 e stabiliti nei regolamenti delegati (UE) 2021/2139, (UE) 2022/1214 e (UE) 2023/2486; e

(c) rispettano le garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2020/852.

Un'impresa è considerata parzialmente allineata quando rispetta gli articoli 17 e 18 di tale regolamento, pur non dimostrando appieno un contributo sostanziale conformemente ai criteri stabiliti dagli articoli da 10 a 15 del medesimo regolamento. In tali casi, l'impresa fornisce una spiegazione motivata, corroborata da dati verificabili, che descrive in che misura l'attività pertinente soddisfa o non soddisfa ciascun elemento dei criteri di cui agli articoli da 10 a 18 del regolamento (UE) 2020/852. L'impresa dovrebbe inoltre comunicare se e quando prevede di soddisfare i criteri per il contributo sostanziale di cui agli articoli da 10 a 15.

Or. en

Emendamento 414
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In particolare, un'impresa madre non finanziaria che dichiari che le sue attività sono associate ad attività	***soppresso***

economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852 comunica i seguenti indicatori:

(a) la quota del suo fatturato (ricavi) proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del medesimo regolamento;

(b) la quota delle sue spese in conto capitale relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del medesimo regolamento.

L'impresa madre non finanziaria che comunica gli indicatori di cui al primo comma può comunicare la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 415
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In particolare, un'impresa madre non finanziaria che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852 comunica i seguenti indicatori:	***soppresso***
(a) la quota del suo fatturato (ricavi) proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate	

ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del medesimo regolamento;	
(b) la quota delle sue spese in conto capitale relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del medesimo regolamento.	
L'impresa madre non finanziaria che comunica gli indicatori di cui al primo comma può comunicare la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del medesimo regolamento.	

Or. en

Emendamento 416
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'impresa madre non finanziaria che comunica gli indicatori di cui al primo comma può comunicare la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del medesimo regolamento.	***In deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852,*** l'impresa madre non finanziaria che comunica gli indicatori di cui al primo comma può ***decidere di non*** comunicare la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del medesimo regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento estende la comunicazione volontaria sugli indicatori opex, nel regolamento sulla tassonomia, alle imprese madri.

Emendamento 417
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In particolare, un'impresa madre non finanziaria che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 comunica i seguenti indicatori:	***soppresso***
(a) la quota del suo fatturato (ricavi) proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento;	
(b) la quota delle sue spese in conto capitale relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento.	
L'impresa madre non finanziaria che comunica gli indicatori di cui al primo comma può comunicare la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento.	

Or. en

Emendamento 418
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 bis bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 49 della presente direttiva al fine di integrare i paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo per precisare il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare in conformità di tali paragrafi, compreso il contenuto delle informazioni relative alle attività economiche che soddisfano solo taluni criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, e la metodologia da utilizzare al fine di rispettarli, tenendo conto delle specificità delle imprese finanziarie e non finanziarie e dei criteri di vaglio tecnico fissati a norma del medesimo regolamento.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 419
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) l'articolo 29 ter è ***così modificato***:	(6) l'articolo 29 ter è ***sostituito dal seguente***: ***"La Commissione adotta istruzioni non vincolanti per fornire principi di rendicontazione di sostenibilità che dovrebbero essere semplici e comprensibili, senza introdurre oneri o costi normativi aggiuntivi. Tali istruzioni dovrebbero inoltre specificare, ove***

possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni."

Or. en

Emendamento 420
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – parte introduttiva
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 4 – ultima frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) l'articolo 29 ter è ***così modificato***:	(6) l'articolo 29 ter è ***soppresso***;
(a) al paragrafo 1, il terzo e il quarto comma sono soppressi;	
(b) al paragrafo 4, primo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:	
"I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis.";	

Or. en

Emendamento 421
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-a) Il paragrafo 2, sub-paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. I principi di rendicontazione di sostenibilità evitano di imporre alle imprese un onere amministrativo sproporzionato, anche tenendo conto, nella misura più ampia possibile, dell'attività svolta nell'ambito di iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, come previsto al paragrafo 5, lettera a).	***Gli standard*** di rendicontazione ***sulla*** sostenibilità ***garantiscono*** la qualità delle informazioni comunicate richiedendo che siano comprensibili***, affidabili***, pertinenti ***ai fini decisionali,*** comparabili e rappresentate ***in modo fedele. Gli standard*** di rendicontazione ***sulla*** sostenibilità ***eviteranno*** di imporre un onere amministrativo sproporzionato ***alle imprese***, anche ***concentrandosi esclusivamente sui fattori ESG esplicitamente menzionati nei seguenti commi della presente direttiva, utilizzando un insieme minimo di dati, e tenendo conto, per garantire l'interoperabilità, del lavoro svolto dalle iniziative globali di definizione degli standard per la rendicontazione sulla sostenibilità, come richiesto dal punto 8, lettera a del paragrafo 5.***

Or. it

Motivazione

Affinché l'attività di semplificazione abbia un impatto significativo nell'alleviare gli oneri per le aziende, beneficiando al contempo gli stakeholder coinvolti nel processo di reporting, il testo giuridico di Omnibus I deve introdurre ulteriori principi guida per i principi europei di rendicontazione di sostenibilità ex art. 29 ter, paragrafi 2 e 3, della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità. Ciò contribuirà a meglio delimitare l'attività dell'EFRAG e le revisioni degli standard.

Emendamento 422
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafi 1 e 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) l'articolo 29 ter è così modificato:	***soppresso***
(a) al paragrafo 1, il terzo e il quarto comma sono soppressi;	
(b) al paragrafo 4, primo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:	
"I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis. ".	

Or. en

Emendamento 423
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafi 1 e 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) l'articolo 29 ter è così modificato:	***soppresso***
(a) al paragrafo 1, il terzo e il quarto comma sono soppressi;	
(b) al paragrafo 4, primo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:	
"I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio,	

non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis. ".

Or. en

Emendamento 424
Adrián Vázquez Lázara, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. I principi di rendicontazione di sostenibilità evitano di imporre alle imprese un onere amministrativo sproporzionato, ***anche tenendo conto, nella misura più ampia possibile, dell'attività svolta nell'ambito di iniziative di normazione*** a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, come previsto al paragrafo 5, lettera a).	***"***2. I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano semplici***, *razionalizzate***, comprensibili***, proporzionate***, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. I principi di rendicontazione di sostenibilità***:***
	(a) sono, nella misura del possibile, di carattere quantitativo;
	(b) evitano la doppia comunicazione e qualsiasi sovrapposizione con gli obblighi derivanti da altri strumenti legislativi;
	(c) evitano di imporre alle imprese un onere amministrativo ***e finanziario*** sproporzionato***; e***
	(d) garantiscono l'interoperabilità con le norme riconosciute a livello

	internazionale stabilite da iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, come previsto al paragrafo 5, lettera a)."; ***(e) sono basati su informazioni pertinenti per gli investitori e su metriche di segnalazione comunemente utilizzate***

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che i principi razionalizzati siano basati su informazioni pertinenti per gli investitori e comunemente comunicati nelle attuali pratiche di mercato. Mira a evitare inutili oneri di comunicazione allineando i requisiti con le metriche esistenti e ampiamente utilizzate, migliorando in tal modo la chiarezza, la comparabilità e l'usabilità delle informazioni sulla sostenibilità

Emendamento 425
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 1 – comma 3 e 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) al paragrafo 1, il terzo e il quarto comma sono soppressi;	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Gli obblighi di dichiarazione specifici per settore possono aiutare le imprese a comprendere meglio secondo quali modalità dichiarare al meglio le specificità della loro attività e delle loro catene di approvvigionamento. Quindi, anche per le imprese, non sarebbe utile evitare tali obblighi.

Emendamento 426
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 1 – commi 3 e 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) al paragrafo 1, il terzo e il quarto comma sono ***soppressi***;	(a) al paragrafo 1, il terzo e il quarto comma sono ***sostituiti dai seguenti***: ***"La Commissione pubblicherà, se del caso, orientamenti settoriali per chiarire l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità a un settore specifico, entro il 1° gennaio 2027, al fine di sostenere le imprese e i revisori nella valutazione dei relativi rischi, opportunità e impatti in settori specifici, nell'agevolare l'applicazione dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità e degli S-ESRS in un determinato settore, nell'individuare le questioni di sostenibilità che potrebbero essere rilevanti per un settore specifico e nel ridurre l'onere della comunicazione individuando gli indicatori più pertinenti per settori specifici. Tre anni dopo l'adozione dei presenti orientamenti, la Commissione riesamina se, ove opportuno, è necessario adottare atti delegati, conformemente all'articolo 49, per stabilire principi settoriali vincolanti."***

Or. en

Motivazione

Per aiutare le imprese a valutare quali settori sono rilevanti e aiutarle a individuare i rischi, le opportunità e gli impatti giusti, è essenziale disporre almeno di orientamenti per i settori che ne hanno bisogno, in particolare per alleggerire parte degli oneri a carico delle imprese. I principi settoriali dovrebbero essere adottati solo se ritenuto necessario, dopo i primi tre anni di adozione degli orientamenti.

Emendamento 427
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) al paragrafo 1, il terzo ***e il quarto*** comma ***sono soppressi***;	(a) al paragrafo 1, il terzo comma ***è soppresso***;

Or. en

Emendamento 428
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 1 – comma 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) al paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:
La Commissione ***si adopera per adottare atti delegati contenenti otto dei principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali di cui al terzo comma, punto ii), non appena ciascuno di essi è pronto***.	***"***La Commissione ***adotta orientamenti settoriali volontari. Gli orientamenti settoriali sono particolarmente importanti nel caso di settori associati ad elevati rischi di sostenibilità per l'ambiente, i diritti umani e la governance o con impatti su di essi, compresi i settori elencati nelle sezioni da A ad H e nella sezione L dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, e le attività pertinenti all'interno di tali settori."***

Or. en

Emendamento 429
Maravillas Abadía Jover, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 1 – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma 7 bis:
	"La Commissione adotta orientamenti settoriali per sostenere le imprese dello stesso settore nello svolgimento delle loro valutazioni di rilevanza. Tali orientamenti offrono un sostegno settoriale per individuare e comunicare gli impatti, i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità, al fine di garantire un elevato livello di coerenza e comparabilità delle informazioni comunicate dalle imprese del settore interessato."

Or. en

Emendamento 430
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	a bis) al paragrafo 2, il primo comma è così modificato:
I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. I principi di rendicontazione di sostenibilità evitano di imporre alle imprese un onere amministrativo sproporzionato, anche ***tenendo conto, nella misura più ampia possibile, dell'attività svolta nell'ambito di***	I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano comprensibili***, accessibili***, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. I principi ***prevedono una differenziazione pertinente in base alle differenze tra i settori. Per quanto possibile, dovrebbero basarsi su obiettivi specifici misurabili basati su dati***

iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, come previsto al paragrafo 5, lettera a).	***scientifici e di natura quantitativa. I principi*** di rendicontazione di sostenibilità evitano di imporre alle imprese un onere amministrativo sproporzionato, anche ***garantendo che la Commissione e gli Stati membri evitino doppie comunicazioni e razionalizzino le sovrapposizioni di obblighi in strumenti diversi, oltre a fornire orientamenti pratici e altre misure di sostegno per l'uso dei principi. Inoltre, l'UE e gli Stati membri ricorrono ai principi di sostenibilità dell'UE quale base di riferimento per rafforzare le iniziative globali di definizione di norme per la rendicontazione di sostenibilità.***

Or. en

Emendamento 431
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) Nel paragrafo 2 il primo comma è così modificato:
I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. I principi di rendicontazione di sostenibilità evitano di imporre alle imprese un onere amministrativo sproporzionato***, anche tenendo*** conto, nella misura più ampia possibile***, dell'attività svolta nell'ambito di iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, come previsto al paragrafo 5, lettera a).***	I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano comprensibili, ***non eccessivamente granulari***, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. ***Le informazioni possono essere fondate su stime quando queste sono basate su metodologie consolidate, affidabili e diffuse tra le imprese.*** I principi di rendicontazione di sostenibilità evitano di imporre alle imprese un onere amministrativo ***o un costo*** sproporzionato ***e devono tenere*** conto, nella misura più ampia possibile, ***degli standard ISSB.***

Motivazione

La complessità della disciplina sull'informativa di sostenibilità deriva principalmente da come i principi di rendicontazione di sostenibilità della Direttiva 2013/34 sono stati declinati negli atti delegati della Commissione Europea. Pertanto è necessario rafforzare al livello 1 i "principi guida" per gli standard. In particolare occorre chiaramente eslcudere dagli standard sia le informazioni eccessivamente dettagliate, che distraggono dalle informazioni essenziali, sia quelle che implicano costi eccessivi.

Emendamento 432
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. I principi di rendicontazione di sostenibilità evitano di imporre alle imprese un onere amministrativo sproporzionato, ***anche tenendo conto, nella misura più ampia possibile, dell'attività svolta nell'ambito di*** iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, come previsto al paragrafo 5, lettera a).	***"2.*** I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano ***semplici, razionalizzate,*** comprensibili***, proporzionate***, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. I principi di rendicontazione di sostenibilità***: (a) sono, nella misura del possibile, di carattere quantitativo; (b) evitano la doppia comunicazione e qualsiasi sovrapposizione con gli obblighi derivanti da altri strumenti legislativi; (c)*** evitano di imporre alle imprese un onere amministrativo ***e finanziario*** sproporzionato; ***e (d) garantiscono l'interoperabilità con le norme riconosciute a livello internazionale stabilite da*** iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, come previsto al paragrafo 5, lettera a)***";*** ***"***

Or. en

Emendamento 433
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – lettera a ter (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 2 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) al paragrafo 2 è aggiunto il terzo comma:
	'Le imprese sono autorizzate a omettere informazioni rilevanti quando queste sono soggette a limitazioni legali di diffusione, quando non sono disponibili o sono incomplete.'

Or. it

Motivazione

Come in altri standard internazionali (es. GRI), dovrebbe essere riconosciuto un principio generale per cui l'impresa deve poter omettere le informazioni rilevanti quando queste siano soggette a limiti legali di diffusione, non siano disponibili o siano incomplete.

Emendamento 434
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – lettera b – parte introduttiva
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) al paragrafo 4, primo comma, ***l'ultima frase*** è ***sostituita dalla*** seguente:	(b) al paragrafo 4, ***il*** primo comma ***è sostituito dal*** seguente:
I principi di rendicontazione di sostenibilità	***"***I principi di rendicontazione di

tengono conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena ***del valore***, soprattutto presso coloro che non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis e presso i fornitori dei mercati e delle economie emergenti. I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni relative alle catene ***del valore*** che sono proporzionate e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese all'interno delle catene ***del valore*** e alla portata e alla complessità delle loro attività, in particolare per quelle imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis. I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena ***del valore*** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis.;	sostenibilità tengono conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena ***di attività***, soprattutto presso coloro che non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis e presso i fornitori dei mercati e delle economie emergenti. I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni relative alle catene ***di attività*** che sono proporzionate e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese all'interno delle catene ***di attività*** e alla portata e alla complessità delle loro attività, in particolare per quelle imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis. I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena ***di attività*** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***5 000*** dipendenti ***e non hanno generato un fatturato netto superiore a 1,5 miliardi di EUR*** durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis.***"***;

Or. en

Emendamento 435
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 4 – comma 1 – ultima frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
I principi di rendicontazione di sostenibilità	I principi di rendicontazione di sostenibilità

non specificano informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore ***che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio*** informazioni in più rispetto a quelle ***da comunicare conformemente ai*** principi di rendicontazione di sostenibilità ***ad*** uso volontario di cui all'articolo 29 quater ***bis***.;	***asettoriali*** non specificano informazioni ***relative a questioni specifiche di sostenibilità*** che imporrebbero alle imprese di ottenere ***dalle piccole e medie*** imprese, nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a quelle ***interessate dai*** principi di rendicontazione di sostenibilità ***elaborate per il rispettivo*** uso ***obbligatorio o*** volontario di cui all'articolo 29 quater. ***La presente disposizione non pregiudica l'ottenimento delle informazioni necessarie per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dell'impresa e per la comunicazione delle informazioni relative al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità.;***

Or. en

Emendamento 436
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 4 – comma 1 – ultima frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena ***del valore*** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni ***in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis.;***	I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere informazioni dalle imprese nella loro catena ***di attività*** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***10 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni ***di qualsiasi tipo***.

Or. en

Emendamento 437
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 4 – comma 1 – ultima frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis.;	I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***500*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis.;

Or. en

Emendamento 438
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis) è inserito il seguente articolo 29 ter bis:
	"Articolo 29 ter bis
	Principi di rendicontazione di sostenibilità semplificati per imprese e gruppi di medie e grandi dimensioni
	1. Entro [12 mesi dall'adozione della presente direttiva di modifica], la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, atti delegati che integrano la presente direttiva per prevedere principi semplificati di rendicontazione di

sostenibilità (di seguito "S-ESRS") per gli enti di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 5 bis, che siano proporzionati e pertinenti alle loro capacità e caratteristiche e alla portata e alla complessità delle loro attività, nonché ai rischi e agli impatti associati alla sostenibilità. Tali S-ESRS specificano le informazioni che devono essere comunicate dai soggetti di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 5 bis, conformemente a tale paragrafo.

2. Gli S-ESRS di cui al paragrafo 1 tengono conto dei criteri di cui all'articolo 29 ter, paragrafi da 2 a 5. Specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni.

3. La Commissione riesamina, almeno ogni tre anni dopo la loro data di applicazione, gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, tenendo conto del parere tecnico dell'EFRAG e, ove opportuno, modifica tali atti delegati per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresi sviluppi inerenti a principi internazionali."

Or. en

Motivazione

Al fine di alleggerire gli oneri amministrativi per le nuove imprese di livello medio-grande (da 500 a 1 000 dipendenti), queste ultime beneficeranno di una versione più snella dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità, denominata S-ESRS. Questi principi consentiranno a tali imprese di avviare un processo di rendicontazione, ma con una quantità limitata di indicatori e requisiti adattati alle loro dimensioni.

Emendamento 439
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 ter – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) il paragrafo 3bis e introdotto:
	Nella fase di revisione degli standard in materia di principi europei di rendicontazione di sostenibilità, la Commissione Europea, su indicazione dell'EFRAG, può sospendere l'applicazione di alcune disposizioni della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità contenute nel co. 2 dell'articolo 19 bis, nel co. 2 dell'articolo 29 bis e nel co. 2 dell'articolo 29 ter, qualora i costi per i preparer derivanti dall'applicazione di tali disposizioni siano superiori ai benefici per gli user. A seguito della sospensione delle disposizioni della direttiva, la Commissione Europea avvia l'iter di aggiornamento della direttiva stessa per valutarne la rimodulazione o la rimozione delle disposizioni sospese.

Or. it

Motivazione

E' necessario prevedere una norma che consenta massima possibilità di semplificazione nella fase di revisione degli standard in materia di principi europei di rendicontazione di sostenibilità.

Emendamento 440
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 7
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) l'articolo 29 quater è soppresso;	***soppresso***

Motivazione

Les normes de reporting en matière de durabilité pour les PME, telles qu'établies dans la CSRD, doivent être maintenues. Leur remplacement par la norme volontaire pour les PME n'est pas suffisant, car cette dernière a été conçue pour les petites et moyennes entreprises, et non pour les entreprises comptant entre 250 et 1 000 salariés, et n'a pas été testée avec ces entreprises de taille plus importante. Les normes européennes de reporting de durabilité (ESRS) protègent déjà les PME en n'exigeant pas des entreprises qu'elles obtiennent directement des informations de leurs fournisseurs si cela n'est pas faisable, nécessite un effort disproportionné ou si les données ne seraient pas fiables. Les ESRS prévoient en outre des phases de mise en œuvre progressives pour les entreprises de moins de 750 salariés.

Emendamento 441
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 7
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) l'articolo 29 quater è ***soppresso***;	(7) l'articolo 29 ter è ***così modificato***:
	i) il titolo è sostituito dal seguente:
	Principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione e misure di sostegno supplementari
	ii) è inserito il seguente nuovo paragrafo 1 bis:
	"1 bis. Entro il 30 giugno 2026 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 49 che integrano la presente direttiva al fine di prevedere una serie semplificata di principi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, hanno una media di dipendenti compresa tra 250 e 500 durante l'esercizio. Tale insieme di principi è basato sulla serie di principi asettoriali di rendicontazione adottata nel regolamento delegato (UE) 2023/2772 ed

è compatibile con la stessa; è inoltre proporzionato e pertinente alle capacità e alle caratteristiche di tali imprese, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività.

Gli obblighi di rendicontazione stabiliti negli atti delegati di cui al primo comma non entrano in vigore prima di quattro mesi dopo la loro adozione da parte della Commissione.

iii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I principi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese di cui ai paragrafi 1 e 1 bis tengono conto dei criteri di cui all'articolo 29 ter, paragrafi da 2 a 5. Essi specificano le informazioni che le imprese interessate sono tenute a comunicare in merito alle metriche chiave pertinenti per le imprese in tutti i settori e ai loro impatti rilevanti al fine di agevolare la capacità delle imprese soggette all'obbligo di redigere una dichiarazione di sostenibilità in linea con le norme di cui all'articolo 29 ter di mappare i probabili impatti negativi nella loro catena del valore senza doversi confrontare direttamente con ciascun soggetto della catena del valore. Specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni.

iv) è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile un portale specifico per le imprese di cui ai paragrafi 1 e 1 bis in cui possono chiedere orientamenti e ottenere ulteriore sostegno e informazioni sul modo migliore per effettuare segnalazioni volontarie e obbligatorie.

La Commissione elabora orientamenti sulle metodologie di applicazione e calcolo delle norme e sviluppa strumenti concreti, quali formule, strumenti digitali e software, per consentire alle PMI di

applicare le norme alla loro situazione individuale e per i calcoli pertinenti."

Or. en

Emendamento 442
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) è inserito il seguente articolo 29 quater bis:	***soppresso***
"Articolo 29 quater bis	
Principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario	
1. Per agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, entro il [4 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, un atto delegato che integri la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte di tali imprese.	
2. I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Essi specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità."; '	

Or. fr

Motivazione

Restreindre les informations que les grandes entreprises peuvent demander à leurs partenaires commerciaux et sous-traitants réduira considérablement leur capacité à comprendre et à traiter les principaux impacts, risques et opportunités en matière de durabilité dans leur chaîne de valeur. La Banque centrale européenne (BCE) souligne que des données fiables, cohérentes et comparables sont une condition préalable à l'évaluation des risques financiers liés aux facteurs de durabilité. Or, on constate actuellement un manque de disponibilité, de qualité, de granularité, de comparabilité et de transparence des données ESG. Le champ d'application initial de la collecte de données prévu par la CSRD est essentiel pour combler ces lacunes en matière de données, tant pour l'élaboration des politiques que pour l'évaluation et le suivi des risques. La norme volontaire pour les PME ne couvre pas les informations relatives aux impacts et aux actions des entreprises, à leur exposition à des chaînes de valeur à haut risque, aux données clés sur les risques climatiques et les émissions de gaz à effet de serre, ni à la durabilité sociale au-delà des données de base sur les effectifs. Elle n'est donc pas suffisante pour combler ces lacunes. D'ailleurs, le rapport Draghi a recommandé la norme applicable aux PME cotées en bourse plutôt que la norme volontaire pour les PME.

Emendamento 443
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) è inserito il seguente articolo 29 quater bis:	***soppresso***
"Articolo 29 quater bis	
Principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario	
1. Per agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, entro il [4 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, un atto delegato che integri la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità	

ad uso volontario da parte di tali imprese.

2. I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Essi specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità."; ".

Or. en

Emendamento 444
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) è inserito il seguente articolo 29 quater bis:	***soppresso***
"Articolo 29 quater bis	
Principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario	
1. Per agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, entro il [4 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, un atto delegato che integri la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte di tali imprese.	
2. I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le	

quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Essi specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità."; ".

Or. en

Emendamento 445
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) è inserito il seguente articolo 29 quater bis:	***soppresso***
"Articolo 29 quater bis	
Principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario	
1. Per agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, entro il [4 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, un atto delegato che integri la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte di tali imprese.	
2. I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Essi specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare	

tali informazioni sulla sostenibilità.";

Or. en

Emendamento 446
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 447
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario	***Istruzioni*** di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario

Or. en

Emendamento 448
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater bis, paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, entro il [4 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, un atto delegato che integri la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte di tali imprese.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 449
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, entro il [4 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, un atto delegato che integri la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte di tali imprese.	1. 1. Per agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, entro il [4 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, un atto delegato che integri la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte di tali imprese. ***Per le piccole e medie imprese (PMI), tale atto delegato rinvia al principio volontario per le PMI elaborato dall'EFRAG, specificando nella misura possibile la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni.***

Or. it

Motivazione

Occorre preservare l'importante lavoro svolto dall'EFRAG in collaborazione con i principali portatori di interessi. L'atto delegato dovrebbe de facto recepire lo standard VSME, mettendo al riparo le PMI da ulteriori approfondimenti di rendicontazione che genererebbero peraltro incertezza nel mercato.

Emendamento 450
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, entro il [4 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, un atto delegato che integri la presente direttiva per stabilire ***principi*** di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte di tali imprese.	1. Per agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, entro il [4 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, un atto delegato che integri la presente direttiva per stabilire ***istruzioni*** di rendicontazione di sostenibilità ***non vincolanti*** ad uso volontario da parte di tali imprese.

Or. en

Emendamento 451
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, entro il [***4*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, un atto delegato che integri la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte di tali imprese.	1. Per agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, entro il [***12*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, un atto delegato che integri la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte di tali imprese.

Or. en

Emendamento 452
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 quater bis – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nell'atto delegato di cui al paragrafo 1, la Commissione, entro [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], specifica le informazioni che le imprese interessate sono tenute a comunicare, tra cui:
	(a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa;
	(b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
	(c) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare,

monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio, compresi la procedura di dovuta diligenza, gli impatti negativi e le azioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera f);

(d) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

(e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).

I principi contenuti nell'atto delegato sono compatibili con la prima serie di principi asettoriali adottati nel regolamento delegato (UE) 2023/2772 e tengono conto dei requisiti della pertinente legislazione dell'UE, tra cui il regolamento 2021/1119, il regolamento 2020/1818, il regolamento 2019/2088, il regolamento 2020/852 e gli obblighi di informativa di cui al pilastro 3 dell'Autorità bancaria europea.

L'atto delegato specifica le informazioni che le imprese interessate sono tenute a comunicare in merito alle metriche chiave pertinenti per le imprese in tutti i settori e ai loro impatti rilevanti al fine di agevolare la capacità delle grandi imprese di redigere una dichiarazione di sostenibilità in linea con le norme di cui all'articolo 29 ter di mappare i probabili impatti negativi nella loro catena del valore senza doversi necessariamente confrontare direttamente con ciascun soggetto della catena del valore.

Or. en

Emendamento 453
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Essi specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità.";	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 454
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Essi specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità***.;***	2. I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono proporzionati ***alle dimensioni dell'impresa*** e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Essi specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità***, assieme ai rischi e alle opportunità***. ***Le imprese all'interno della catena del valore dovrebbero essere responsabili della selezione e dell'utilizzo del modello corretto, in modo che le imprese che richiedono informazioni non siano tenute a valutare o mappare le categorie di dimensioni di tutti gli enti nella loro***

catena del valore. Le società all'interno della catena del valore delle imprese dovrebbero dare priorità, in primo luogo alle informazioni sugli impatti più gravi, se disponibili.

Or. en

Emendamento 455
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Essi specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità.;	2. I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Essi ***tengono conto dei criteri di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, all'articolo 19 bis, paragrafo 5 bis, ai principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter, ai principi semplificati di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter e alle informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari hanno bisogno per adempiere ai loro obblighi, come il regolamento (UE) 2019/2088. Essi*** specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità.;

Or. en

Motivazione

Al fine di razionalizzare le richieste di informazioni, i principi ad uso volontario dovrebbero tenere conto dei criteri per le grandi e medie imprese, nonché per le imprese madri, e delle informazioni necessarie per la comunicazione del regolamento sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ciò aiuterà le imprese a rispondere a diverse

richieste di informazioni utilizzando i dati di cui dispongono attraverso i loro principi ad uso volontario.

Emendamento 456
Javier Zarzalejos, Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Essi specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità.;	2. I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono ***idonei a valutare i rischi potenziali,*** proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Essi specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità.";

Or. en

Emendamento 457
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***I principi*** di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono ***proporzionati*** e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono ***concepiti***, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. ***Essi*** specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità.;	2. ***Le istruzioni*** di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono ***proporzionate*** e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono ***concepite***, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. ***Esse*** specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità.;

Or. en

Emendamento 458
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Essi specificano inoltre***, nella misura possibile,*** la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità.;	2. I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Essi specificano inoltre la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità.;

Or. en

Emendamento 459
Billy Kelleher, Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le società che hanno ottenuto la verifica da parte di terzi di tutte o parte delle loro linee di prodotti, servizi o operazioni possono, se del caso, fare riferimento a tale verifica alle grandi imprese soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1. In tali casi non sono soggette

ad alcun obbligo di comunicazione aggiuntiva ai sensi delle norme di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 460
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quater bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Tali norme volontarie in materia di informazioni sulla sostenibilità non possono essere oggetto di richieste di informazioni da parte di società che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 461
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quinquies – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Formato elettronico ***unico*** di comunicazione	Formato elettronico di comunicazione

Or. en

Emendamento 462
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le imprese soggette agli obblighi di cui all'articolo 19 bis della presente direttiva redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione* ***e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione che sarà specificato nel medesimo regolamento delegato. Fino all'adozione di tali norme sulla marcatura mediante detto regolamento delegato, le imprese non sono tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.***	1. Le imprese soggette agli obblighi di cui all'articolo 19 bis della presente direttiva redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione*.
_____	_____
* Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).';	* Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).';

Or. it

Motivazione

L'obbligo di marcare le informazioni sulla sosteniblità secondo le specifiche del Regolamento ESEF costituisce un onere molto significativo per le imprese. Lo sviluppo delle capacità di lettura da parte dei sistemi di IA potrebbe rendere superfluo questo aspetto del regolamento.

Emendamento 463
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le imprese soggette agli obblighi di cui all'articolo 19 bis della presente direttiva redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione* ***e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione che sarà specificato nel medesimo regolamento delegato. Fino all'adozione di tali norme sulla marcatura mediante detto regolamento delegato, le imprese non sono tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.***	1. Le imprese soggette agli obblighi di cui all'articolo 19 bis della presente direttiva redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione*
_____	_____
* Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).";	* Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).";

Or. en

Motivazione

L'onere burocratico della marcatura è sproporzionato rispetto ai benefici. Nella pratica, la marcatura si è dimostrata complessa, dispendiosa in termini di tempo e di risorse poiché si basa sulla tecnologia iXBRL inventata negli anni '90 e ormai attempata.

Emendamento 464
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le imprese soggette agli obblighi di cui all'articolo 19 bis della presente direttiva ***redigono*** la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione* e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione che sarà specificato nel medesimo regolamento delegato. Fino all'adozione di tali norme sulla marcatura mediante detto regolamento delegato, le imprese non sono tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.	1. Le imprese soggette agli obblighi di cui all'articolo 19 bis della presente direttiva ***possono redigere*** la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione* e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione che sarà specificato nel medesimo regolamento delegato. Fino all'adozione di tali norme sulla marcatura mediante detto regolamento delegato, le imprese non sono tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.
_____	_____
* Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).'';	* Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).'';

Or. en

Emendamento 465
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le imprese madri soggette agli obblighi di cui all'articolo 29 bis redigono la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 ***e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione che sarà specificato nel medesimo regolamento delegato***. ***Fino all'adozione di tali norme sulla marcatura mediante detto regolamento delegato, le imprese madri non sono tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.***	2. Le imprese madri soggette agli obblighi di cui all'articolo 29 bis redigono la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815.

Or. it

Motivazione

L'obbligo di marcare le informazioni sulla sosteniblità secondo le specifiche del Regolamento ESEF costituisce un onere molto significativo per le imprese. Lo sviluppo delle capacità di lettura da parte dei sistemi di IA potrebbe rendere superfluo questo aspetto del regolamento.

Emendamento 466
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le imprese madri soggette agli obblighi di cui all'articolo 29 bis redigono	2. Le imprese madri soggette agli obblighi di cui all'articolo 29 bis redigono

la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 ***e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del*** regolamento (UE) ***2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione che sarà specificato nel medesimo*** regolamento ***delegato***. ***Fino all'adozione di tali norme sulla marcatura mediante detto regolamento delegato, le imprese madri non sono tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità***.	la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815.
	Inoltre, i requisiti di marcatura iXBRL dovrebbero essere eliminati altresì per le relazioni finanziarie annuali, il che semplificherebbe in modo significativo il regolamento (UE) ***2019/815 (regolamento ESEF). Idealmente, il*** regolamento ***ESEF stabilirebbe anche che il formato PDF può essere utilizzato come formato richiesto per le relazioni finanziarie annuali***.

Or. en

Motivazione

L'onere burocratico della marcatura è sproporzionato rispetto ai benefici. Nella pratica, la marcatura si è dimostrata complessa, dispendiosa in termini di tempo e di risorse poiché si basa sulla tecnologia iXBRL inventata negli anni '90 e ormai attempata.

Emendamento 467
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le imprese madri soggette agli obblighi di cui all'articolo 29 bis ***redigono*** la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione	2. Le imprese madri soggette agli obblighi di cui all'articolo 29 bis ***possono redigere*** la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di

specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione che sarà specificato nel medesimo regolamento delegato. Fino all'adozione di tali norme sulla marcatura mediante detto regolamento delegato, le imprese madri non sono tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.	comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione che sarà specificato nel medesimo regolamento delegato. Fino all'adozione di tali norme sulla marcatura mediante detto regolamento delegato, le imprese madri non sono tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.

Or. en

Emendamento 468
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quinquies – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione valuta, al più tardi entro il 31 dicembre 2026, la fattibilità dell'istituzione di un'interfaccia digitale centralizzata per la comunicazione a integrazione del punto di accesso unico europeo, al fine di agevolare la digitalizzazione della comunicazione societaria di sostenibilità, diffondere orientamenti e informazioni e aumentare la leggibilità meccanica e la comparabilità dei dati.

Or. en

Emendamento 469
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 quinquies – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri possono specificare formati di rendicontazione diversi da quelli specificati nei paragrafi 1 e 2.

Or. en